



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le riforme istituzionali

MADRI COSTITUENTI

Interventi nei lavori dell'Assemblea Costituente
sul Progetto di Costituzione della Repubblica

Maddalena ROSSI - Nilde JOTTI - Nadia GALLICO SP
MATTEI - Teresa NOCE - Laura BIANCHINI - Angela
GOLANI GUIDI - Vittoria TITOMANLIO - Els
Filomena DELLI CASTELLI - Maria FE
CI - Bianca BIANCHI - Laura MER
ROSSI - Nilde JOTTI - Nadia G
NOCE - Laura BIAN
Vittoria TITOM
Bianca BI
ra M

MADRI COSTITUENTI

Interventi nei lavori dell'Assemblea Costituente sul *Progetto di Costituzione della Repubblica*

“Il riconoscimento della raggiunta parità esiste per ora negli articoli della nuova Costituzione. Questo è un buon punto di partenza per le donne italiane, ma non certo un punto di arrivo. Guai se considerassimo questo un punto di arrivo, un approdo”

(Teresa Mattei)

Leggendo i resoconti della Costituente, e soffermandosi sui contributi delle deputate, si nota come esse si siano occupate spesso di temi allora considerati come prettamente femminili: la famiglia, la condizione e il ruolo della donna nella società. Alcune volte dai resoconti traspare una visione della donna legata alla famiglia intesa come missione fondamentale, nel presupposto dell'accettazione quasi automatica di schemi, anche giuridici, che fanno dell'uomo il capofamiglia.

Ma il lavoro delle Madri costituenti non è stato legato solo ai temi della condizione femminile. Sullo sfondo dei loro interventi è possibile leggere sempre una ben chiara e ampia visione dell'ordine democratico e della necessità del carattere inclusivo dello Stato che esse contribuirono a progettare. In definitiva da quegli interventi traspare una visione preveggenze di quello che sarebbe stato il ruolo che oggi le donne hanno nella società e nelle istituzioni. Questo ruolo non sarebbe stato possibile in mancanza dei presupposti costituzionali che le Madri costituenti hanno voluto che fossero inseriti nella Carta fondamentale.

Si deve a Marisa Merlin l'inserimento nell'articolo 3, primo comma, della Costituzione, dell'inciso "di sesso", che esplicita il divieto di discriminazione di genere.

Si deve a Teresa Mattei l'introduzione nell'art. 3, secondo comma, del riferimento alle situazioni di fatto che rendono diverso per ogni soggetto il cammino verso condizioni effettive di parità.

Si devono a loro gli attuali testi di articoli della Costituzione che stabiliscono l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (Maria Maddalena Rossi - art. 29) che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore e che le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e materna (Maria Federici - art. 37), nonché la parità per l'accesso agli uffici pubblici e gli incarichi elettivi (Maria Federici - art. 51)..

Gli auspici che le Madri costituenti hanno formulato nei loro interventi si sono realizzati attraverso riforme che hanno costituito pietre miliari nella storia dell'ordinamento giuridico repubblicano, come quella del diritto di famiglia. Quegli auspici per un rinnovamento sociale profondo si traducono, oggi, nell'imperativo a non dimenticare la tensione anche morale che ne era alla base e ad affrontare con pari impegno i nodi irrisolti ancora attuali.

Oggi si può constatare che molti problemi, politici, economici o sociali, non sono più di esclusivo appannaggio maschile o femminile. Questa constatazione consente di valutare ed apprezzare maggiormente il percorso che le donne italiane hanno compiuto dagli albori della Repubblica, quando quella che rappresentava la maggioranza della popolazione italiana entrava invece, nella prima Assemblea eletta, come una sparuta minoranza.

Da allora è iniziato un percorso in cui, per molti anni, a fronte del pretesto di una competenza esclusiva in alcuni ambiti -la casa, la famiglia, gli affetti, la genitorialità -, le donne sono state pressoché escluse dalla sfera pubblica e professionale.

Lungo questo percorso, l'inveramento del principio di uguaglianza tra i sessi ha superato questa frontiera o frattura di genere che incideva anche, in modo più o meno esplicito, sulla libera discussione legata all'azione politica.

Nella strada che resta da fare, ancora risuonano le parole della venticinquenne Teresa Mattei, che in un vibrante intervento del 18 marzo 1947, sottolineava con ardore e passione che *“in una società che da lungo tempo ormai ha imposto alla donna la parità dei doveri, che non le ha risparmiato nessuna durezza nella lotta per il pane, nella lotta per la vita e per il lavoro, in una società che ha fatto conoscere alla donna tutti quei pesi di responsabilità e di sofferenza prima riservati normalmente solo all'uomo (...), salutiamo finalmente come un riconoscimento meritato e giusto l'affermazione della completa parità dei nostri diritti”*.

STRALCI DEGLI INTERVENTI PIÙ SIGNIFICATIVI

Parlamentare	Intervento
Maria Maddalena Rossi	<i>Seduta dell'Assemblea costituente del 21 aprile 1947, Discussione generale sul Titolo II: Rapporti etico-sociali</i> <i>Seduta dell'Assemblea costituente del 26 novembre 1947, Discussione Titolo VI: la Magistratura</i> <i>Seduta del 28 luglio 1947, Intervento nella discussione del disegno di legge per l'Approvazione del Trattato di pace tra le Potenze alleate e associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio</i>
Nilde Jotti	<i>Relazione sulla famiglia, Commissione per la Costituzione - I Sottocommissione</i> <i>Seduta della Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione del 30 ottobre 1946</i>
Nadia Gallico Spano	<i>Seduta dell'Assemblea costituente del 17 aprile 1947, Discussione generale sul Titolo II, Rapporti etico-sociali</i>
Teresa Mattei	<i>Seduta dell'Assemblea costituente del 18 marzo 1947, Discussione generale sulle disposizioni generali</i>
Teresa Noce	<i>Commissione per la Costituzione - III Sottocommissione sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia</i>
Angela Cingolani Guidi	<i>Seduta dell'Assemblea costituente del 3 maggio 1947, Discussione generale, Titolo III, Rapporti economici</i>

Laura Bianchini	<p><i>Seduta dell'Assemblea costituente del 21 aprile 1947, Discussione generale sul Titolo II, Rapporti etico-sociali</i></p> <p><i>Seduta dell'Assemblea costituente del 30 aprile 1947, Discussione generale sul Titolo II, Rapporti etico-sociali</i></p>
Vittoria Titomanlio	<p><i>Seduta dell'Assemblea costituente del 4 giugno 1947, Discussione generale sul Titolo V, Le Regioni e i Comuni</i></p>
Elsa Conci	<p><i>Seduta dell'Assemblea costituente dell'8 marzo 1947, Celebrazione della Giornata della donna</i></p>
Maria Federici	<p><i>Relazione sulle garanzie economico sociali per l'esistenza della famiglia</i></p> <p><i>Seduta dell'Assemblea costituente del 10 maggio 1947, Discussione sul Titolo III. Rapporti economici</i></p> <p><i>Seduta dell'Assemblea costituente del 22 maggio 1947, Discussione sugli articoli del Titolo IV, rapporti politici</i></p> <p><i>Seduta dell'Assemblea costituente del 26 novembre 1947, Discussione sul Titolo IV, la Magistratura</i></p>
Filomena Delli Castelli	<p><i>Seduta dell'Assemblea costituente del 19 aprile 1947, Discussione sul Titolo II, rapporti etico-sociali</i></p>
Bianca Bianchi	<p><i>Seduta dell'Assemblea costituente del 24 aprile 1947, Discussione sul Titolo II, rapporti etico-sociali</i></p>
Laura Merlin	<p><i>Relazione sulle garanzie economico sociali per l'esistenza della famiglia</i></p> <p><i>Seduta dell'Assemblea costituente del 10 maggio 1947, Discussione sul Titolo III, rapporti economici</i></p>

MARIA MADDALENA ROSSI

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 21 APRILE 1947,
DISCUSSIONE GENERALE SUL TITOLO II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI

“(...) Prima di entrare nel merito dell'articolo 24, desidero tuttavia sottolineare che noi concordiamo con quei colleghi che hanno ritenuto che la Costituzione debba occuparsi della famiglia. Noi concordiamo con essi per due motivi: prima di tutto perché regolare i rapporti tra il nucleo primordiale, che è alla base dello Stato, e lo Stato stesso è un preciso dovere, soprattutto nell'attuale situazione storica del nostro Paese; in secondo luogo perché è indispensabile un rinnovamento dell'istituto familiare nello spirito della Costituzione democratica che è compito di quest'Assemblea dare oggi all'Italia.

Si è fatto cenno, qui, alla legislazione italiana, che nei riguardi della famiglia reca un'impronta nettamente antidemocratica, aggravata dal fascismo. (...) Ora, di fronte a questa situazione, la salvaguardia dell'istituto familiare è per lo Stato non solo un dovere ma un diritto perché la saldezza della famiglia è condizione essenziale a salvaguardare la saldezza della Nazione. La tutela ed il rafforzamento dell'istituto familiare sono materia di Costituzione, non vi è dubbio, perché sono esigenze che si presentano in tutti i tempi alla coscienza dei singoli e dello Stato. Mi pare che su questo punto si sia avuta la quasi unanimità nell'Assemblea. (...) Ma noi siamo contrari ad inserire il principio dell'indissolubilità del matrimonio nella Costituzione. Siamo contrari per diversi motivi che io esporrò brevemente. È stato detto qui da giuristi autorevoli che l'indissolubilità del matrimonio non è materia di Costituzione ma di legislazione civile, e questo è senza dubbio, per i cultori del diritto, un argomento da prendere in seria considerazione. (...) Ma noi riteniamo che vi siano anche altri motivi, altrettanto seri, che vi si oppongono. Inserendo questo principio nella Costituzione non si elimina alcuna delle cause che nell'ambito dei nostri attuali rapporti economico-sociali minacciano l'istituto familiare. Inoltre, inserire questo principio nella Costituzione significa rifiutare nettamente di risolvere determinati casi che il legislatore dovrà invece prendere in esame.

(...) Vi sono casi nei quali né il vincolo morale né quello giuridico possono evitare che si giunga ad una situazione insostenibile. Le famiglie illegittime, in Italia, sono molte,

onorevoli colleghi. Non esistono dati statistici precisi, ma si ha ragione di ritenere che il numero di queste famiglie si elevi a parecchie centinaia di migliaia; è una realtà che non può essere ignorata né cancellata con un'affermazione categorica di principio o con una rigida norma di legge.

(..) È compito nostro additare al legislatore il problema, e noi riteniamo che sollecitare provvedimenti legislativi specifici, che ridiano tranquillità a tanti cittadini ed eliminino situazioni immorali della nostra società, non significhi mettere in pericolo la tradizionale stabilità ed unità della famiglia. Una legislazione che tenda a sanare queste piaghe, contribuirebbe, anzi, secondo noi, a rinsaldare vincoli familiari, a rafforzare la morale.

(...) E vorrei aggiungere qualche osservazione sul primo comma dell'articolo 24, che ha pure suscitato vivaci discussioni in seno all'Assemblea. Noi approviamo questo primo comma; il nostro assenso, qui, è completo, perché il principio della parità morale e giuridica dei coniugi completa gli altri articoli, nei quali si aboliscono le disuguaglianze che ancora esistono, fra uomo e donna, nel campo politico, economico, sociale e giuridico. Riconoscere la parità tra donna e uomo là dove la maggioranza delle donne esplicano la loro missione fondamentale, nella famiglia, è giusto, onorevoli colleghi..(.....).

Si è detto che la famiglia deve avere un capo, l'ha detto anche l'onorevole Calamandrei, che ha soggiunto: uomo o donna, non ha importanza. Egli l'ha detto, credo, senza fare dell'ironia, ma io ho colto dei sorrisi nell'Aula(..). Noi non intendiamo, badate, che la Patria potestà debba essere esercitata dalla donna; noi sosteniamo che diversità di compiti nell'ambito familiare non significa necessariamente disparità di compiti. Ma mi pare che le donne abbiano già dato sufficienti prove di saper dirigere una famiglia, di avere le capacità, la forza fisica e morale per dirigerla. (..) Si è parlato di preminenza naturale dell'uomo sulla donna. Io vorrei dire che la preminenza giuridica dell'uomo sulla donna proviene da un'altra cosa: dalla sua preminenza economica, preminenza che il capo della famiglia ha quasi sempre avuto in passato, ma che oggi in moltissimi casi non ha più. L'assoluta preminenza economica dell'uomo nella famiglia va gradatamente diminuendo e tende a scomparire con lo sviluppo della società moderna, nella quale l'uomo e la donna sono entrambi fattori essenziali dell'economia nazionale.

(...) Riconoscere alla donna la parità morale e giuridica anche nell'ambito della famiglia, significa contribuire validamente allo sviluppo della persona umana, allo

sviluppo della personalità femminile; non accettare il principio della parità morale e giuridica dei coniugi, significa porsi in contrasto con un principio che è stato accettato e approvato recentemente da tutta l'Assemblea.

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 26 NOVEMBRE 1947,
DISCUSSIONE TITOLO VI: LA MAGISTRATURA

(..) all'articolo 98 noi abbiamo proposto questo emendamento: «Le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura». Così emendato, il secondo comma dell'articolo 98 diventa un corollario logico dell'articolo 48, nel quale è affermato il diritto della donna ad accedere a tutte le cariche elettive ed agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza rispetto agli uomini. Voler limitare o addirittura vietare l'accesso delle donne alla Magistratura, come è nello spirito dell'articolo nel testo del progetto e come ancor più chiaramente è nelle intenzioni di alcuni colleghi, secondo quanto è emerso nel corso del dibattito su questo Titolo, contraddice e alla lettera e allo spirito dell'articolo 48. L'Assemblea non vorrà dare una prova così palese di incoerenza. (...) La donna, in Italia, gode di tutti i diritti politici, è eletrice ed eleggibile; può partecipare alla direzione degli Affari dello Stato, anche se, in pratica, l'esperienza dei quattro Governi De Gasperi ci abbia dimostrato che la Democrazia cristiana non intende tenerne alcun conto. Noi siamo però certi che in avvenire le donne parteciperanno al Governo anche in Italia, così come recentemente è avvenuto in altri Paesi democratici, fra cui la Francia e la Romania. Già in seno a quest'Assemblea noi partecipiamo a discussioni e a decisioni che investono non il destino di singole persone, ma quello di tutto il nostro popolo. (...).

(..) Si è parlato di divergenze, che sarebbero, secondo alcuni, fattore di turbamento in seno ai collegi misti giudicanti, rese più acute dalla presenza delle donne, a causa del loro diverso modo di sentire. Secondo noi ciò torna a vantaggio dell'esattezza del giudizio, che risulta da un esame più largo e più completo delle cose. Il fatto è cioè esaminato da ogni punto di vista e sotto ogni profilo: proprio per questo, se non sbaglio, esiste il giudice collegiale. E quindi le argomentazioni dei nostri oppositori non

reggono. La nostra profonda convinzione sulla idoneità della donna, proprio per le sue particolari doti, a partecipare all'amministrazione della giustizia non è stata scossa nemmeno dagli altri argomenti che gli oppositori hanno citato a sostegno della loro tesi. (...)

Soltanto con la legge 17 luglio 1919 fu riconosciuto alle donne il diritto di esercitare la professione di avvocato e di procuratore legale. (...) Una prima, grande vittoria fu dunque riportata nel 1919 con la conquista da parte della donna del diritto di vestire la toga; vittoria contro lo spirito di conservazione che si faceva scudo degli stessi luoghi comuni sul temperamento inadatto a pronunciare giudizi, sulla mancanza di autorità e sulla suggestionabilità femminili. Luoghi comuni che non tornano ad onore di chi li ha riesumati in quest'occasione.

Dopo tante prove mirabili date dalle donne italiane in questi anni tempestosi, noi avremmo il diritto, onorevoli colleghi, di scandalizzarci che da parte di alcuni si contesti ancora alla donna il diritto di partecipare all'amministrazione della giustizia. (...)

È vero invece, onorevoli colleghi, che le qualità di sensibilità, di intuizione, di tenacia, di pazienza, di coscienza, il senso di umanità che spesso si riscontrano nella donna, uniti alla conoscenza profonda del diritto, troverebbero un impiego infinitamente utile nel campo della Magistratura.

SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1947, INTERVENTO NELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI PACE TRA LE POTENZE ALLEATE E ASSOCIATE E L'ITALIA FIRMATO A PARIGI IL 10 FEBBRAIO

“ (...) per evitare (nuove sciagure) il Governo deve manifestare chiaramente la sua volontà di pace, la volontà di non solidarizzare con i provocatori di guerre, e soprattutto la volontà di non seguirli sulla strada che porterebbe fatalmente all'asservimento della Nazione agli interessi di quelle forze che preparano la guerra.

Ci si potrà obiettare che l'Italia ha bisogno, in questa sua faticosa rinascita, dell'amicizia e della solidarietà dei popoli. Ne conveniamo. Ma la collaborazione fra i popoli non si realizza soltanto attraverso l'azione diplomatica. Le amicizie vere sono quelle che trovano una reale rispondenza nella coscienza e nel sentimento delle masse popolari.

Queste amicizie noi potremo stringerle con altri popoli, nella misura in cui dimostreremo che ci siamo liberati dei residui del fascismo, che non vogliamo aver più nulla a che fare con fascisti, né italiani né d'altri paesi.”

NILDE JOTTI

**RELAZIONE SULLA FAMIGLIA, COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE - I
SOTTOCOMMISSIONE**

“L'Assemblea Costituente, liberamente eletta da tutto il popolo col compito di porre le basi del nuovo Stato democratico, e di tracciare le grandi linee della indispensabile opera di rinnovamento della società italiana, deve inserire nella nuova Carta costituzionale l'affermazione del diritto dei singoli, in quanto membri di una famiglia o desiderosi di costituirne una, ad una particolare attenzione e tutela da parte dello Stato. Ciò porta in pari tempo alla definizione dei rapporti tra lo Stato e la famiglia stessa. Ma anche per un altro motivo è necessario occuparsi nella Costituzione della famiglia. S'impone infatti anche in questo campo un'opera di svecchiamento e rinnovamento democratico, conforme allo spirito che deve ispirare la nuova Costituzione e tutta la vita italiana del nuovo regime repubblicano.

Nella vecchia legislazione e nel vecchio costume del nostro Paese la famiglia ha mantenuto sinora una fisionomia che si può definire per certi aspetti antidemocratica. (...) le questioni d'interesse, prevalevano in troppi casi in modo tale da togliere alla famiglia stessa il carattere di unione liberamente consentita. Uno dei coniugi poi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni arretrate che la pongono in stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona. Dal momento che alla donna è stata riconosciuta, nel campo politico, piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita a una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina. A tale emancipazione è strettamente legato il diritto al lavoro da affermarsi per tutti i cittadini senza differenza di sesso. Solo realizzando nella pratica il suo diritto al lavoro la donna acquista quella indipendenza, base di una vera e compiuta personalità, che le consente di vedere nel matrimonio non più un espediente talora forzato per risolvere una situazione economica difficile e assicurarsi l'esistenza, ma la soddisfazione di una profonda esigenza naturale, morale e sociale, e lo sviluppo e il

coronamento nella libertà, della propria persona. Si rafforzerà così e migliorerà l'istituto familiare stesso, cui verrà conferita una impronta di serenità e dignità che finora non ha sempre posseduto. (...)...le auspiccate trasformazioni del costume devono trovare nella nostra nuova Carta costituzionale l'affermazione che serva di stimolo e guida, e in pari tempo sia come il binario su cui si muoverà la corrispondente nuova legislazione civile. Riguardo alla indissolubilità del matrimonio, consideriamo inopportuno porla in discussione, soprattutto per le considerazioni già svolte circa la necessità del rafforzamento dell'istituto familiare; ma saremmo contrari a inserire nella Costituzione stessa il principio della indissolubilità, considerandolo tema della legislazione civile. (...)

Si è detto che i genitori hanno il diritto e il dovere di provvedere materialmente e moralmente alla prole: qual'è dunque la posizione dei genitori verso i figli illegittimi? Fino ad oggi i figli illegittimi sono stati nella società una categoria di diseredati, ingiustamente colpiti ed umiliati per un atto da loro commesso. Il problema, già sentito nel passato, si è aggravato in seguito alla guerra, provocando disorientamento morale nel seno di molte famiglie. La Repubblica deve dare adeguata e giusta soluzione a questo problema riconoscendo ai figli illegittimi, gli stessi diritti dei figli legittimi. In tal modo verrà appagata con sano criterio di giustizia una aspirazione profondamente sentita dalle grandi masse del popolo e si contribuirà in pari tempo a rafforzare l'organismo familiare, ponendo, con un vivo richiamo al senso di responsabilità dei singoli, un freno, al dilagare di un fenomeno che lo indebolisce.

Lo Stato deve riconoscere la maternità come funzione sociale. Non si può continuare a considerare la maternità come cosa di carattere privato: da essa dipendono la prosperità della Nazione e lo sviluppo dei futuri cittadini, e la società non può rimanere indifferente se le madri vivono in condizioni igieniche, sanitarie e alimentari precarie, e se i bambini vengono allevati in ambienti non idonei moralmente e materialmente al loro sviluppo. Di conseguenza lo Stato deve obbligarsi a dare una protezione adeguata e vigile alla maternità, all'infanzia e alla gioventù, attraverso la istituzione di organismi che attivamente e concretamente svolgano questa opera.

Si propongono quindi i seguenti articoli

Art. ...

Lo Stato riconosce e tutela la famiglia, quale fondamento della prosperità familiare e morale dei cittadini e della Nazione.

Lo Stato prenderà appropriate misure per facilitare ad ogni cittadino la costituzione di una famiglia e per rendere economicamente meno gravoso l'adempimento degli oneri familiari, soprattutto ai meno abbienti e alle famiglie numerose.

Art. ...

Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza giuridica dei coniugi. Ambedue i coniugi hanno eguale diritto e dovere di alimentare, educare e istruire la prole e lo Stato vigilerà sull'adempimento di tale dovere.

Art. ...

Ai figli illegittimi sono garantite dalla legge le stesse condizioni giuridiche di quelli legittimi.

Art. ...

Lo Stato provvederà alla protezione morale e materiale della maternità, dell'infanzia e della gioventù e istituirà gli organismi necessari a tale scopo.

SEDUTA DELLA PRIMA SOTTOCOMMISSIONE DELLA COMMISSIONE PER
LA COSTITUZIONE DEL 30 OTTOBRE 1946

Iotti Leonilde, Relatrice, riconosce che l'onorevole Corsanego ha messo bene in luce i punti di accordo e di disaccordo fra i due ordini di proposte.

Spiegando le ragioni per le quali non si è arrivati a un accordo completo, osserva che la prima concerne il riconoscimento della famiglia, nei cui riguardi l'onorevole Corsanego vuole fare una dichiarazione di principio di una posizione ideologica a cui non può associarsi, mentre la sua formulazione consiste semplicemente nel riconoscimento di un diritto dato dalla legge alla famiglia.

La seconda riguarda l'uguaglianza giuridica dei coniugi, a proposito della quale l'onorevole Corsanego — che è d'accordo sul principio — vorrebbe affermare il diritto della patria potestà spettante al marito, mentre la dizione da lei proposta riconosce semplicemente un'uguaglianza giuridica, così come è già stato fatto in altre parti della Costituzione.

Osserva infine che l'onorevole Corsanego non è favorevole — circa la terza questione riguardante i figli illegittimi — alla formula da lei proposta, perché ritiene che possa ledere l'istituto della famiglia. Fa presente che tale dizione riconosce ai figli illegittimi le stesse condizioni giuridiche fatte ai legittimi e non afferma il principio — come ha detto l'onorevole Corsanego — che i figli illegittimi debbano essere accolti nell'ambito della famiglia. Ritiene quindi che una disposizione del genere non venga a ledere l'istituto della famiglia, ma a tutelarla, perché il fatto di ammettere che i figli illegittimi abbiano le stesse condizioni giuridiche dei legittimi costituirà un freno alla procreazione di figli fuori del matrimonio.

Per quanto poi riguarda il punto fondamentale di dissenso sull'opportunità o meno di considerare nella Costituzione il principio dell'indissolubilità del matrimonio, riconosce che l'onorevole Corsanego ha esposto esattamente il concetto da lei sostenuto, ossia di essere contraria ad affermare ciò nella Carta costituzionale, pur non essendo contraria a fissare tale principio nella legge ordinaria.

NADIA GALLICO SPANO

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 17 APRILE 1947,
DISCUSSIONE GENERALE SUL TITOLO II, RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Avere inserito nella nostra Costituzione degli articoli che si occupano della famiglia è certamente un progresso, perché permetterà che la famiglia sia profondamente rinnovata e trasformata nella vita italiana. Ma per poter avviarci a questo progresso della famiglia è bene esaminare brevemente in quale situazione si trova oggi la famiglia italiana, come essa risulta dalle leggi preesistenti, dalla catastrofe che ha colpito il nostro Paese, dal travaglio stesso che l'Italia attraversa per risollevarsi e per risorgere.

Lo Statuto albertino non parlava della famiglia, come del resto non ne parla nessuna delle Costituzioni che sanciscono la inferiorità della donna. D'altronde non parlava neanche della donna. Il vecchio Statuto regolava soltanto i rapporti tra lo Stato e i cittadini, non prevedeva nessun dovere dello Stato verso le famiglie, nessun contributo della famiglia alla salvezza morale della nazione.

Però non possiamo ignorare che l'ordinamento giuridico e politico, rappresentato dallo Statuto albertino, incidette profondamente sulla situazione della famiglia. Esso stabiliva all'interno del Paese dei rapporti economici, che davano una impronta particolare alla famiglia. I rapporti economici all'interno della famiglia, così come risultano in tutto il periodo in cui l'Italia è retta dallo Statuto albertino, sanciscono la inferiorità della donna.

Il fascismo, durante l'ultimo ventennio, ha aggravato ancora questo stato di inferiorità della donna, ha umiliato anche il carattere del vincolo matrimoniale. Alcuni esempi assai noti confermeranno questa affermazione. Durante il periodo fascista non si poteva accedere ad alcuni gradi superiori dell'esercito senza essere ammogliati. Il matrimonio era così ridotto alla stregua di un qualsiasi titolo di studio. Viceversa, per alcune categorie di cittadini esisteva ed esiste tutt'ora il divieto di sposarsi: per esempio i carabinieri, che non abbiano raggiunto una certa età ed un certo grado, le donne che lavorano come infermiere in istituti per malattie mentali.

Altri fattori sono intervenuti durante il periodo fascista per togliere al matrimonio il carattere morale che deve avere. La disoccupazione, lo stato di disagio economico esistente allora in Italia, provocavano in primo luogo il licenziamento delle donne dagli uffici, dagli impieghi; esse cercavano allora nel matrimonio, nel costituirsi una famiglia, una sistemazione economica, ed i loro sentimenti, in genere, erano sacrificati a questa necessità. Infine altre disposizioni particolari impedivano talvolta una unione che poteva essere felice perché liberamente consentita; il divieto per esempio di sposare gli stranieri, o le leggi razziali che impedirono di legalizzare alcune unioni fondate sull'affetto reciproco.

L'umiliante campagna demografica, lanciata dal fascismo, ha certamente umiliato nelle donne italiane il sentimento della maternità. Questi pochi esempi illustrano come nel periodo fascista esistessero condizioni per cui il matrimonio veniva considerato troppo spesso dalle donne come una sistemazione economica, dagli uomini come un fattore della loro carriera.

Contemporaneamente si deve collegare a queste condizioni l'aumento, durante tutto il periodo fascista, del numero delle famiglie illegittime e quindi delle nascite illegittime. A questo stato di fatto, derivante dall'ordinamento giuridico allora vigente, si aggiungono le conseguenze della guerra voluta e combattuta dal fascismo. Sarebbe inutile ricordare qui, perché certo questo pensiero è vivo in noi tutti, quante famiglie siano state disperse, distrutte dalla morte fisica dei loro componenti: gli uomini al fronte, le donne sotto le macerie. Ma l'istituto familiare è stato scosso anche per altri motivi: la lontananza dei coniugi per le prigionie, le deportazioni nei campi di concentramento, la guerra combattuta in paesi lontani hanno spesso indebolita la saldezza della famiglia, ed i vincoli familiari si sono allentati. Non solo, ma la morale stessa è stata scossa. Abbiamo dinanzi agli occhi lo spettacolo doloroso dei bambini che vendono ancora le sigarette agli angoli delle strade. Sappiamo che per il grave disagio economico di questo dopoguerra molte madri italiane hanno dovuto mandare i loro bambini a vendere i pacchi di sigarette; la famiglia senza questa fonte di guadagno non avrebbe potuto vivere. Ma dopo aver vinta la prima riluttanza, si sono abituate a vedere svolgere ai loro figliuoli questa attività.

Nel formulare quindi gli articoli della Costituzione noi non possiamo partire da affermazioni astratte, dobbiamo partire dalla realtà quale essa è, della famiglia italiana, come oggi si trova. E questa è la realtà attuale.

Però non si possono ignorare altri fattori che in questi ultimi anni sono intervenuti per moralizzare la vita italiana. Da una parte, dopo la liberazione e la fine della guerra, in mezzo al caos, al travaglio del nostro paese, i singoli hanno cercato e trovato, proprio nella famiglia, la via per uscire da questa situazione; dall'altra parte il movimento progressivo della masse femminili rende sempre più coscienti le donne italiane le quali chiedono nella famiglia un posto diverso, e vogliono una famiglia rinnovata. Né si può ignorare la volontà precisa del popolo italiano di cominciare la ricostruzione dell'Italia dalla ricostruzione della famiglia.

(...) Negli anni passati difendere la famiglia significava lottare effettivamente contro il fascismo. Oggi, rinsaldare, proteggere l'istituto familiare vuol dire lottare per la democrazia; costruire un regime nuovo, democratico, questo noi dobbiamo fare, questo dobbiamo sancire con la Costituzione italiana. Questo attendono da noi le donne italiane, che vogliono basi nuove per la loro famiglia. Ed infatti uno degli elementi che ha certamente spinto le donne a partecipare alla lotta antifascista è stato il rancore, l'odio che esse provavano per il regime che ha indebolito la saldezza della famiglia italiana. Prima ancora che la guerra voluta dal fascismo distruggesse materialmente le loro famiglie e le loro case, le donne italiane, umiliate per l'indegna campagna demografica, per le limitazioni che il fascismo imponeva all'esplicarsi della loro personalità, della loro missione di educatrici in seno alla famiglia, furono avverse a quel regime di oppressione. Esse lo odiavano per aver tolto l'educazione dei figli alle madri e per averla lasciata a quelle organizzazioni giovanili che inquadravano obbligatoriamente i bambini, i giovani, orientandoli verso la violenza e la guerra. Così come lo odiarono tutti in Italia, uomini e donne, perché per vent'anni nelle famiglie italiane non si è potuto insegnare ai bambini l'amore per la libertà, per la democrazia, perché i genitori hanno dovuto troppo spesso tacere di fronte ai figli, troppo spesso rinunciare ad agire contro il regime fascista, per via delle persecuzioni che i bambini, spie innocenti, potevano attirare su di loro e sulle famiglie stesse.

Nell'articolo 145 del Codice civile, che sancisce l'obbligo dei genitori di mantenere, educare ed istruire la prole, è detto che l'educazione deve essere conforme alla morale e ai sentimenti nazionali fascisti. Come fosse possibile conciliare la morale e i sentimenti nazionali fascisti non è certo evidente, ma comunque resta il fatto che per norma sancita dal Codice i figli dovevano essere educati dai genitori non ai fini della giustizia, della democrazia, ma soltanto per servire lo Stato secondo quei sentimenti nazionali fascisti che hanno portato l'Italia alla catastrofe.

Ecco perché noi dobbiamo dire al popolo che ci guarda e che attende da noi la Costituzione, una parola nuova, democratica.

Attualmente la famiglia non presenta ancora le caratteristiche che debbono corrispondere all'ordinamento democratico che stiamo costruendo: la Costituzione deve precisamente stabilire questo nuovo concetto dall'istituto familiare. Chiediamoci quindi se gli articoli della Costituzione rispondono a questa attesa delle masse, a questo desiderio del popolo italiano. In gran parte sì, ed è certamente utile che noi precisiamo le ragioni del nostro assenso.

Nella Costituzione è detto: la famiglia è una società naturale. Vi è chi pensa che noi accettiamo questa formulazione perché per noi la semplice unione dell'uomo e della donna è condizione sufficiente per la formazione della famiglia. Non è esatto: la famiglia per noi esiste soltanto quando la sua costituzione è regolata dalla legge, quando è fondata sul vincolo matrimoniale. Però questo vincolo crea un organismo, un istituto che ha delle leggi naturali, preesistenti alle leggi dello Stato. Accettiamo inoltre questa formulazione anche perché è la semplice constatazione di un fatto che genera però la ricerca dei rapporti fra questa società naturale costituita dalla famiglia e lo Stato.

Nel progetto questi rapporti sono esplicitamente indicati: da una parte garanzia dello Stato per facilitare la formazione e lo sviluppo della famiglia; senza questa garanzia sarebbe inutile che noi ci affaticassimo a scrivere tre articoli sulla famiglia. Ma questa garanzia deve trovar posto nel progetto di Costituzione sopra tutto in quegli articoli sui rapporti economici, che debbono assicurare le condizioni materiali per la vita e il consolidamento della famiglia.

A questo proposito è opportuno precisare che il contributo che l'istituto familiare può e deve dare al consolidamento della morale della nazione è condizionato dalle basi su cui viene fondata la famiglia. Solo una famiglia nuova, democratica può contribuire al rinnovamento della vita italiana. Ecco perché è importante stabilire quali debbono essere all'interno della famiglia i rapporti dei coniugi fra di loro e dei genitori verso i figli.

Nel primo comma dell'articolo 24 si afferma l'eguaglianza dei coniugi.

Questa affermazione è giusta e indispensabile. Essa conferma, infatti, nell'ambito della famiglia il principio, già espresso nell'articolo 3, secondo il quale tutti i cittadini, di ambo i sessi, sono eguali di fronte allo Stato ed alla legge. D'altra parte essa si ricollega

al giusto riconoscimento di un fatto che è stato in questi ultimi anni confermato in numerosissimi casi.

Vi è chi dice che bisogna mantenere nell'interno della famiglia una determinata gerarchia, che il marito e padre deve essere il capo della famiglia, perché soltanto lui può essere il fulcro della ricostruzione e dell'unità della famiglia.

Non possiamo essere d'accordo con questa affermazione categorica. In primo luogo per una ragione di principio: in generale, è la donna che tiene stretta ed unita la famiglia, e basta riportarsi ad un passato recente per averne conferma.

La guerra infatti ha portato senza dubbio lutti e dissoluzione nel nostro Paese, ma ha messo in evidenza anche il mirabile esempio di donne, che hanno saputo mantenere viva e salda la famiglia, nonostante la lontananza del padre.

Noi dobbiamo riconoscere nella Costituzione questo contributo che le donne italiane hanno dato alla saldezza della Nazione e della famiglia, e rendere loro omaggio tutelando in pari tempo i loro diritti. Non sono d'altronde una minoranza trascurabile. Per varie vicende oggi in Italia vi sono due milioni di donne che debbono, da sole, reggere e guidare la loro famiglia.

Affermare l'eguaglianza dei coniugi è anche porre un freno al fatto che la donna sposi per trovare una sistemazione economica.

Il matrimonio non deve essere per nessuno una professione. Ognuno deve avere nella famiglia doveri e diritti uguali, il legame tra i coniugi deve essere stabilito saldamente sull'affetto reciproco. Questa è la sola base perché la famiglia sia veramente salda, stabile.

E lo Stato deve assicurare, di fatto, la libertà della scelta garantendo lavoro a tutti e permettendo ad ognuno di sposarsi soltanto quando incontra la persona con la quale si sente di unirsi per tutta la vita.

Lo Stato deve inoltre garantire una condizione economica dignitosa alla famiglia, perché il disagio economico è spesso una delle cause di disgregazione della famiglia.

Noi così miriamo a dare al vincolo matrimoniale l'alto valore morale, che esso deve avere; valore che invece, il fascismo ha diminuito e umiliato.

Ad altri rapporti interni della famiglia la Costituzione deve dedicare la sua attenzione: quelli dei genitori verso i figli.

Il primo comma afferma i doveri e i diritti dei genitori, e specialmente i doveri che i genitori hanno verso i figli. Lo approviamo senz'altro, quantunque nella seconda parte sia necessario di precisare meglio, per quali motivi e in quali condizioni lo Stato si deve sostituire ai genitori.

Vi è da chiarire la spinosa questione dei figli illegittimi: essa appassiona l'opinione pubblica, ma a me sembra che in questa Assemblea sia stata finora impostata male. È stata impostata infatti da alcuni oratori sulla pietà, sulla compassione; si è detto che i figli illegittimi non hanno nessuna colpa, che sarebbe opportuno potere impedire che la colpa dei genitori ricada sui figli innocenti, ma che praticamente non si può realizzare tale desiderio. Si è citato per sostenere questa tesi il paragone delle tare fisiche. Ma noi vogliamo appunto che anche per le questioni fisiche la colpa dei genitori non ricada sui figli ed in ogni modo non possiamo ammettere, senza tentare di arginarla, che questa piaga dell'eredità si estenda anche sul terreno morale. È la questione nel suo complesso che è impostata male, perché non si tratta né di compassione né di pietà; si tratta di stabilire prima di tutto un diritto di eguaglianza che è già stato sancito dall'articolo 3. Nell'articolo 3 non si è detto che vi era una categoria di cittadini che aveva diritto soltanto alla pietà e non alla eguaglianza di tutti i diritti; si è detto che tutti sono eguali di fronte alla legge. E le affermazioni fatte in quell'articolo debbono essere riconfermate e non si deve cercare su questioni particolari di infirmarne il valore.

L'affermazione di questo principio di eguaglianza a favore dei figli illegittimi è un richiamo al senso di responsabilità dei genitori, perché se vi è colpa vi è responsabilità e questa appartiene solo ai genitori.

È evidente che dobbiamo lasciare al legislatore il modo di risolvere praticamente la questione della parità dei diritti dei figli illegittimi, questione che interessa un gran numero di cittadini.

(...) In realtà, e lo si vedrà in seguito, la soluzione del problema dei diritti dei figli illegittimi interessa un numero di cittadini non così infimo come si vorrebbe far credere.

(...) Laddove il freno morale non riesce a richiamare i genitori al senso della responsabilità, le conseguenze della loro azione possono costituire una remora che andrà a vantaggio della morale familiare. Non solo, ma uno degli argomenti più ripetuti per negare la parità di diritti ai figli illegittimi è la necessità di proteggere la famiglia legittima. Ora chiediamoci: chi la minaccia? I figli legittimi non sono minacciati da nessuno; essi godono di tutti i diritti. Non si tratta quindi di proteggere

dei cittadini che godono già pienamente dei loro diritti, ma di assicurarli a coloro che fino ad oggi ne sono stati privati. In primo luogo il diritto al nome, in modo che si cancelli quell'N.N. infamante che i figli illegittimi debbono sopportare per tutta la vita, che, anche nei certificati di nascita scompaia questo marchio che si è sempre imposto a dei cittadini che tutti riconoscono innocenti, ma che oggi sono menomati di fronte all'opinione pubblica. In secondo luogo il diritto ad una educazione sana. Sarebbe inutile portare qui delle statistiche, perché tutti i colleghi sapranno certamente che la grande maggioranza dei delinquenti sono dei figli illegittimi, che sono stati abbandonati a se stessi. In terzo luogo il diritto all'assistenza incondizionata dello Stato. Lo Stato interviene oggi ad assistere i figli illegittimi solo quando essi sono abbandonati da entrambi i genitori, e spinge quindi la madre a non riconoscere il proprio figlio. Sono assistiti nei brefotrofi soltanto coloro che sono veramente senza nessuna assistenza, salvo qualche eccezione. La cifra dei sussidi che percepiscono i figli illegittimi, non supera le 100 lire mensili: vero insulto alla loro miseria e alla loro situazione.

Ma vi è di più: c'è un diritto elementare che viene di fatto molto spesso negato ai figli illegittimi: il diritto alla vita. Il numero delle nascite illegittime non è così piccolo come si vorrebbe far credere. In certe province ha raggiunto perfino il 30 per cento delle nascite. Però, la cifra più impressionante è quella delle morti dei figli illegittimi, che, in certi periodi, ha superato, e di molto, il 50 per cento delle nascite. Non solo, ma è costume considerare che uccidere un bambino illegittimo è meno grave o ha certamente maggiori giustificazioni che uccidere un altro bambino. Quante madri infanticide sono state assolte, o per lo meno hanno ottenuto le circostanze attenuanti, perché avevano difeso il proprio onore! Ma qual è l'onore per una donna? È quello di uccidere il proprio bambino o è quello di fare tutti gli sforzi, con l'aiuto che lo Stato deve garantire, per non troncargli l'esistenza di un essere al quale essa stessa ha dato la vita?

Certamente il numero delle madri infanticide diminuirebbe di molto se lo Stato venisse loro in aiuto mettendole in condizioni di potere educare ed allevare i propri bambini.

D'altra parte affermare questo diritto vuol dire attuare veramente quello che è già sancito nella prima parte del primo comma di questo articolo: il dovere dei genitori verso la prole, verso tutti i figli, verso tutti gli esseri ai quali essi hanno dato la vita. Inoltre noi permettiamo così che il legislatore futuro studi le possibilità di eliminare le cause che producono questa situazione.

L'ultima parte dell'articolo 25 esamina la protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù. Noi accettiamo questa formulazione alla quale porteremo emendamenti di precisazione; ma nell'affermarlo dobbiamo ricordare che noi lottiamo per la democrazia, lottiamo per una vita nuova. I criteri fascisti di protezione della maternità devono quindi sparire; erano criteri di beneficenza o mossi da interessi politici. La protezione della maternità non è solo un diritto per la donna, per la madre, per i bambini; è una necessità per lo Stato italiano che noi vogliamo rinnovare democraticamente.

TERESA MATTEI

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 18 MARZO 1947,
DISCUSSIONE GENERALE SULLE DISPOSIZIONI GENERALI

(...) Noi salutiamo quindi con speranza e con fiducia la figura di donna che nasce dalla solenne affermazione costituzionale.

Nasce e viene finalmente riconosciuta nella sua nuova dignità, nella conquistata pienezza dei suoi diritti, questa figura di donna italiana finalmente cittadina della nostra Repubblica. Ancora poche Costituzioni nel mondo riconoscono così esplicitamente alla donna la raggiunta affermazione dei suoi pieni diritti. Le donne italiane lo sanno e sono fiere di questo passo sulla via dell'emancipazione femminile e insieme dell'intero progresso civile e sociale. È, questa conquista, il risultato di una lunga e faticosa lotta di interi decenni. Il fascismo, togliendo libertà e diritti agli uomini del nostro Paese, soffocò, proprio sul nascere, questa richiesta femminile fondamentale, ma la storia e la forza intima della democrazia ancora una volta hanno compiuto un atto di giustizia verso i diseredati e gli oppressi. In una società che da lungo tempo ormai ha imposto alla donna la parità dei doveri, che non le ha risparmiato nessuna durezza nella lotta per il pane, nella lotta per la vita e per il lavoro, in una società che ha fatto conoscere alla donna tutti quei pesi di responsabilità e di sofferenza prima riservati normalmente solo all'uomo, che non ha risparmiato alla donna nemmeno l'atroce prova della guerra guerreggiata nella sua casa, contro i suoi stessi piccoli e l'ha spinta a partecipare non più inerme alla lotta, salutiamo finalmente come un riconoscimento meritato e giusto l'affermazione della completa parità dei nostri diritti.

La lotta per la conquista della parità di questi diritti, condotta in questi anni dalle donne italiane, si differenzia nettamente dalle lotte passate, dai movimenti a carattere femminista e a base spiccatamente individualista. (...) la nostra esigenza di entrare nella vita nazionale, di entrare in ogni campo di attività che sia fattivo di bene per il nostro Paese, non è l'esigenza di affermare la nostra personalità contrapponendola alla personalità maschile, facendo il solito femminismo che alcuni decenni fa aveva incominciato a muoversi nei vari Paesi d'Europa e del mondo. Noi non vogliamo che le

nostre donne si mascolinizzino, noi non vogliamo che le donne italiane aspirino ad un'assurda identità con l'uomo; vogliamo semplicemente che esse abbiano la possibilità di espandere tutte le loro forze, tutte le loro energie, tutta la loro volontà di bene nella ricostruzione democratica del nostro Paese. Per ciò riteniamo che il concetto informatore della lotta che abbiamo condotta per raggiungere la parità dei diritti, debba stare a base della nostra nuova Costituzione, rafforzarla, darle un orientamento sempre più sicuro.

È nostro convincimento, che, confortato da un attento esame storico, può divenire certezza, che nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se esso non sia accompagnato da una piena emancipazione femminile; e per emancipazione noi non intendiamo già solamente togliere barriere al libero sviluppo di singole personalità femminili, ma intendiamo un effettivo progresso e una concreta liberazione per tutte le masse femminili e non solamente nel campo giuridico, ma non meno ancora nella vita economica, sociale e politica del Paese.

Vorremmo a questo proposito far notare che ad un attento esame del nostro progetto di Costituzione risulta evidente che là dove si riconoscono alle donne i loro nuovi diritti parimenti ne escono vantaggio e sicurezza nuova all'istituto familiare, alla fondamentale funzione della maternità e alla piena realizzazione dei diritti nel campo del lavoro.

(...) Ma una cosa ancora noi affermiamo qui: il riconoscimento della raggiunta parità esiste per ora negli articoli della nuova Costituzione. Questo è un buon punto di partenza per le donne italiane, ma non certo un punto di arrivo. Guai se considerassimo questo un punto di arrivo, un approdo.

(...) noi affermiamo oggi che, pur riconoscendo come una grande conquista la dichiarazione costituzionale, questa non ci basta. Le donne italiane desiderano qualche cosa di più, qualche cosa di più esplicito e concreto che le aiuti a muovere i primi passi verso la parità di fatto, in ogni sfera, economica, politica e sociale, della vita nazionale.

(...) se la Repubblica vuole che più agevolmente e prestamente queste donne collaborino (...) alla costruzione di una società nuova e più giusta, è suo compito far sì che tutti gli ostacoli siano rimossi dal loro cammino, e che esse trovino al massimo facilitata ed aperta almeno la via solenne del diritto, perché molto ancora avranno da lottare per rimuovere e superare gli ostacoli creati dal costume, dalla tradizione, dalla mentalità corrente del nostro Paese.

Per questo noi chiediamo che nessuna ambiguità sussista, in nessun articolo e in nessuna parola della Carta costituzionale, che sia facile appiglio a chi volesse ancora impedire e frenare alle donne questo cammino liberatore.

(...) noi dobbiamo protestare qui pur senza invadere il campo di prossime discussioni, ... contro il malvezzo ... che ha portato perfino il Comitato di coordinamento e di redazione della Commissione per la Costituzione ad includere, nonostante che la seconda Sottocommissione non si fosse pronunciata al riguardo, una forte limitazione per le donne nel campo della Magistratura.

(...) Anche ammesso, come speriamo, che il futuro ordinamento giudiziario sia ben migliore di quello vigente, noi non possiamo ammettere che alle donne, in quanto tali, rimangano chiuse porte che sono invece aperte agli uomini.

Sia tolto ogni senso di limitazione e sia anzi affermato, in forma esplicita e piena, il diritto delle donne ad accedere, in libero agone, ad ogni grado della Magistratura, come di ogni altra carriera.

(...) occorre che nel nostro Paese non siano più ammesse disposizioni pubbliche o private che limitino la libertà umana e in particolare femminile, come la disposizione, ad esempio, che tuttora mi consta esistere e che vieta a determinate categorie di infermiere di contrarre matrimonio, pena la perdita del lavoro.

(...) Per questa ragione io torno a proporre che sia migliorata la forma del secondo comma dell'articolo 7 nel seguente modo:

«È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che limitano «di fatto» — noi vogliamo che sia aggiunto — la libertà e l'eguaglianza degli individui e impediscono il completo sviluppo della persona umana».

Voi direte che questo è un pleonasma. Noi però riteniamo che occorra specificare «di fatto». (...) Onorevoli colleghi, se osserviamo da vicino questo progetto di Costituzione, malgrado il pessimismo più o meno artificioso con cui lo si critica e deplora da parte dei gruppi che rappresentano il passato e gli interessi della conservazione, possiamo affermare che in esso è uno slancio verso il progresso, verso la giustizia, verso la pratica attuazione di una società più umana, più giusta, migliore dell'attuale.

(...) Spetta a tutti noi, e lo afferma anche il Presidente della Commissione per la Costituzione nella sua relazione introduttiva, di partecipare attivamente alla gestione della cosa pubblica per rendere effettiva e piena questa sovranità popolare. Ma, perché questo accada veramente, occorre che accanto ai cittadini sorgano, si formino,

lavorino le cittadine; fatte mature e coscienti al pieno adempimento di tutti i loro doveri, da quelli familiari ai civili, dal normativo ed educatore godimento dei loro pieni diritti.

Aiutateci tutti a sciogliere veramente e completamente tutti i legami che ancora avvincono le mani delle nostre donne e avrete nuove braccia, liberamente operose per la ricostruzione d'Italia, per la sicura edificazione della Repubblica italiana dei lavoratori.

TERESA NOCE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE - III SOTTOCOMMISSIONE SULLE
GARANZIE ECONOMICO-SOCIALI PER L'ASSISTENZA DELLA FAMIGLIA

PREMESSA

La Costituzione democratica della Repubblica Italiana non può limitarsi ad affermare dei diritti: deve indicare anche come intende garantire il godimento di questi diritti a tutti i cittadini italiani.

Non basta perciò affermare solennemente che la famiglia è la base della società e che tutti i cittadini hanno diritto di formarsi una famiglia. Per garantire il pieno godimento di questo diritto a tutti gli italiani, è necessario che la Costituzione, dopo di aver affermato:

1°) che lo Stato protegge la famiglia;

2°) che la Repubblica Italiana riconosce la funzione sociale della maternità;

3°) che tutti i bambini hanno diritto ad un minimo di protezione e di cure da parte della società, a partire dal momento stesso in cui vengono a farne parte;

traduca queste affermazioni di diritti in una serie di misure concrete, per cui propongo che siano inclusi nella nuova Costituzione italiana i tre articoli, che in fondo si riportano, sulle garanzie economico-sociali per l'assistenza della famiglia.

...

Attualmente, la maggioranza delle madri italiane è ancora costretta a mettere al mondo le proprie creature in condizioni economiche, igieniche e sanitarie tali, che non solo sono incompatibili con la dignità umana e la vita civile, ma costituiscono un vero e proprio ostacolo alla creazione ed allo sviluppo delle famiglie. Queste condizioni hanno inoltre le più gravi ripercussioni sullo sviluppo e sulla salute del più prezioso capitale umano: la gioventù lavoratrice, i lavoratori di domani.

Le conseguenze di questo stato di cose sono infatti: dal punto di vista igienico-sanitario l'alta percentuale di nascite, è, in Italia, controbilanciata dall'alta percentuale di

mortalità infantile, una percentuale rilevante di mortalità tra le gestanti; il diffondersi del rachitismo e della t.b.c. infantile.

Dal punto di vista sociale queste conseguenze non sono meno gravi, anzi. L'analfabetismo che permane e si è perfino aggravato in certe regioni, ne è una. E la delinquenza precoce e la prostituzione, queste piaghe dilaganti che minacciano le nostre giovani generazioni, ne sono delle altre. Ignoranza e disoccupazione giovanile completano il triste quadro.

Bisogna cambiare questo stato di cose. La Repubblica italiana non può continuare nel sistema ereditato dai vecchi regimi.

La maternità è, oltre che una funzione naturale della donna, oltre che una missione umana, anche una funzione sociale, perché su di essa si basa la famiglia, perno della società, perché essa crea le nuove generazioni, avvenire dell'Italia.

È questo il nuovo concetto democratico, civile che la Repubblica italiana, al pari di altre nazioni progredite, deve affermare nella sua Costituzione.

Mettere al mondo le nuove generazioni non è solo un «affare privato», perché l'infanzia è l'avvenire del Paese: il Paese è perciò interessato a che i bimbi - tutti i bimbi italiani nascano in condizioni tali da poterne garantire la vita, la salute, lo sviluppo fisico, morale ed intellettuale.

Ugualmente, è una questione sociale la salute delle madri italiane. Le Repubblica democratica non può essere indifferente al fatto che ogni anno migliaia di donne di giovani madri muoiono di parto o delle sue conseguenze, diano cioè la vita per adempiere a quella che è la più alta, nobile, bella missione sociale della donna: creare la vita, continuare la vita, solo perché le loro condizioni economiche non sono tali da permettere un'assistenza medica continua e vigilante durante la gestazione e da assicurare loro le necessarie cure sanitarie ed ostetriche al momento del parto.

È un fatto sociale che migliaia di bambini italiani, venuti al mondo in condizioni inumane (mamme lavoratrici, contadine, artigiane, massaie cariche di famiglia che lavorano fino al momento delle doglie, spesso nutrite in modo insufficiente ed inadeguato, sfinite dal lavoro e dalla denutrizione, che partoriscono prive di ogni cura, che hanno poco e cattivo latte, ecc.) muoiano poi come le mosche, soprattutto durante il primo anno di vita, o crescano deboli, rachitici, preda di ogni malattia e specialmente della t.b.c.

Sono problemi sociali la salute delle donne, delle madri italiane, la salute e lo sviluppo

fisico, morale ed intellettuale della nostra infanzia. È affrontando questi problemi, trovando ed applicando la soluzione adeguata, che si difende la famiglia, che si protegge la famiglia.

Il pupo roseo e paffuto o la creaturina pallida ed anemica, non sono soltanto la croce e la delizia della loro mamma: sono i lavoratori di domani, sono l'avvenire della Patria.

Lo «sciuscìa», il delinquente precoce e la «signorina» o la ragazza luetica, non sono solo la vergogna della loro famiglia, sono la vergogna della società, sono una piaga che bisogna guarire, che bisogna sopra tutto prevenire.

Bisogna perciò che tutte le affermazioni di principio costituzionali siano accompagnate da una serie di misure pratiche che garantiscano veramente l'assistenza alla famiglia.

ART. 1.

Lo Stato protegge la famiglia mediante:

- a) prestiti ai giovani sposi che ne facciano domanda;*
- b) abolizione di tutte le proibizioni, limitazioni, ostacoli riguardanti il matrimonio, che non siano di natura sanitaria o quelli del minimo di età stabilito per legge;*
- c) misure tendenti ad impedire che per cause di lavoro, impiego, carriera, ecc., i membri della famiglia possano essere separati fra di loro.*

ART. 2.

La Repubblica italiana riconosce, che la maternità è una funzione sociale e che perciò è di interesse collettivo, nazionale la protezione della maternità. Lo Stato italiano garantisce ad ogni donna, qualunque sia la sua situazione sociale e giuridica, la possibilità di procreare in buone condizioni economiche, igieniche e sanitarie mediante:

- a) per le operaie, un periodo di riposo, prima e dopo il parto, pagato a salario completo;*
- b) l'istituzione di un assegno di gravidanza per tutte le altre mamme lavoratrici;*
- c) l'assistenza medico-ostetrica per tutte indistintamente le gestanti;*

d) l'istituzione di un premio di allattamento.

ART. 3.

Lo Stato italiano garantisce a tutti i bambini un minimo di protezione e di cure, da parte della società ed a partire dal momento stesso in cui vengono a farne parte, mediante:

- a) creazione di appositi ambulatori e consultori per lattanti per ogni agglomerato urbano o rurale;*
- b) creazione di asili-nido in tutti i luoghi di lavoro che occupino più di 50 donne, e nei quartieri popolari delle città e paesi della provincia;*
- c) creazione di asili-scuola, di dopo scuola e di colonie di vacanze per tutti i bambini;*
- d) completamento dell'istruzione elementare con corsi d'istruzione pre-professionali e professionali, maschili e femminili, industriali ed agrari.*

ANGELA CINGOLANI GUIDI

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 3 MAGGIO 1947,
DISCUSSIONE GENERALE, TITOLO III, RAPPORTI ECONOMICI

“Onorevoli colleghi, il titolo terzo risponde veramente, nella sua articolazione, agli articoli fondamentali della Costituzione, dall'articolo primo che consacra il lavoro come base della Repubblica democratica italiana, agli articoli che, riconosciuta la dignità della persona umana, ne riaffermano i diritti essenziali, l'eguaglianza di fronte alla legge e di fronte alla possibilità del suo completo sviluppo, reso possibile dall'adempimento del compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale.

Il titolo, forse, è limitato e non risponde pienamente all'importanza degli articoli. Non c'è una paratia stagna tra rapporti economici e rapporti sociali. Non solo ci sono interferenze fra i due rapporti, ma talvolta proprio l'uno è in funzione dell'altro, come, per esempio, i problemi del salario interferiscono sul problema della famiglia.

Né deve meravigliare l'inserimento in una Costituzione di articoli riguardanti il lavoro, il salario, la proprietà, la previdenza, l'assistenza, la cooperazione, il risparmio. Risponde ciò, oltre che ad una esigenza di orientamento moderno sul piano nazionale, anche ad un orientamento internazionale, al quale l'Italia non solo non può sottrarsi, ma deve, da sua parte, contribuire a renderlo più preciso e più deciso (...).”

LAURA BIANCHINI

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 21 APRILE 1947,
DISCUSSIONE GENERALE SUL TITOLO II, RAPPORTI ETICO-SOCIALI

“(...) La logica, onorevoli colleghi, ci impegna. Una logica che, tradita, travolgerebbe con sé ogni attività spirituale. Certo — non c'è margine per nessun dubbio — quando diciamo che la Costituzione deve sancire il diritto a educare insieme con quello di essere educato, non sosteniamo che questo diritto sia un diritto despótico, anarchico. Anche noi vogliamo che la legislazione scolastica studi e regoli l'esercizio di tale diritto. Facciamo, quindi, una distinzione tra la questione di diritto e la questione di fatto; la Costituzione sancisca i diritti e i doveri fondamentali, la legislazione fissi le forme del controllare affinché la libertà non diventi anarchia, affinché l'uso della libertà non diventi abuso. Noi crediamo, infatti, che la parola libertà abbia in sé immanente il concetto di autolimita e, quindi, dicendo libertà, proprio per reverenza che abbiamo per questa parola, vogliamo che le venga conservato esatto il suo significato. Proprio per ciò che la libertà significa è inutile e tanto meno logico aggiungervi altri aggettivi. Se però si vuol dare un rilievo particolare a uno dei concetti impliciti nel significato di libertà, diciamo pure «libertà controllata», controllata dalle leggi dello Stato, che hanno proprio l'incarico di fissare la forma e i limiti della libertà effettiva di insegnare, che implica il riconoscimento della libertà di aprire scuole sia per i privati cittadini, che per gli enti e debbo andare un poco oltre. Si fa gli scandalizzati, e pare, dopo avere affermato a parole questa libertà, si cerchi, in tutte le maniere, il modo di limitarla, perché sembra che si abbia del rancore verso la libertà o paura di essa. Abbiamone invece fiducia. Anche quando si accetta formalmente il principio della libertà di scuola, appare da parecchi emendamenti presentati la volontà di non fissare nessuna norma che, nemmeno in forma generalissima, fissi i criteri per renderla effettiva, e questo con la tacita, ma evidente speranza di avere più facile gioco nella legislazione futura. Ma non dimentichiamo che le leggi e i regolamenti in regime di democrazia debbono intervenire a favorire l'esercizio della libertà, non a impacciarlo e imbrogliarlo.

Noi ci avviamo, ci vogliamo avviare, verso forme di democrazia più ampie e concrete.

Chi si rifiuta a uno Stato totalitario, pur riconoscendone i diritti e i doveri dello Stato nella sfera del bene comune, chi accetta la concezione del pluralismo sociale, deve cercare di non isolare le forze di nessun gruppo, facendo convergere gli sforzi di tutti al bene di tutti. Dietro al pluralismo sta una cosa estremamente semplice e pratica, cioè l'avviamento a riconoscere anche in sede giuridica, finalmente, la funzione delle varie espressioni della vita associata, e nel caso dell'educazione e dell'istruzione di quelle associazioni dei genitori, degli uomini di scuola, degli uomini di cultura, che potranno così far sentire la loro voce col diritto di essere ascoltate, quando appunto si tratti di cultura, di educazione, di scuola.

(...) Credo che sia un po' — perdonate — la funzione della donna anche in questa sede: evitare che le passioni si accendano e ristabilire la cordialità della discussione e la fraternità degli intendimenti. Vogliamo tutti il bene della scuola, di tutta la scuola; il bene dei nostri figlioli, il bene delle generazioni che crescono: noi donne, perché nella scuola abbiamo esercitato una maternità spirituale che ci ha dato grandi ansie e grandi soddisfazioni; voi perché avete goduto e patito per una paternità diversa, turgida di affetti senza pari. Non dobbiamo cercare i motivi che ci dividono, ma quelli che ci uniscono, per un bene che ci è comune. (...)

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 30 APRILE 1947,
DISCUSSIONE GENERALE SUL TITOLO II, RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Il secondo comma del testo della Commissione è del seguente tenore: «L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito».

A questo comma sono stati presentati i seguenti emendamenti:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«L'insegnamento, nei limiti dell'obbligo di frequenza scolastica, è gratuito.

«BIANCHINI LAURA, TITOMANLIO VITTORIA, GORTANI».

(...)

A nome del mio Gruppo, dichiaro che noi voteremo per l'emendamento ora letto, primo: perché l'Italia ha firmato una convenzione internazionale che non limita al quattordicesimo anno di età l'obbligatorietà della frequenza scolastica; secondo: c'è già una proposta formulata dalla Commissione per la scuola materna del Ministero per estendere l'obbligatorietà della frequenza a partire dal quarto anno di età. E questa è la proposta di una Commissione ufficiale di studio. Quindi, se noi partissimo un giorno dai quattro anni, con la limitazione agli otto anni di frequenza arriveremmo con l'obbligatorietà ai 12 anni, mancando a un impegno già firmato. Terzo: faccio osservare inoltre che l'espressione del testo della Commissione è infelice. Infatti si parla di insegnamento inferiore che non si sa bene che cosa sia. E si dice che l'insegnamento è obbligatorio, mentre invece obbligatoria è la frequenza, e l'insegnamento è gratuito. Ecco perché la nostra formulazione, che è larga e senza limiti troppo precisati, mi sembra possa accogliere tanto la eventuale modifica in sede di scuola materna, come l'eventuale modifica in sede di attuazione di una convenzione internazionale.

... Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bianchini Laura....

(... non è approvato).

VITTORIA TITOMANLIO

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 4 GIUGNO 1947,
DISCUSSIONE GENERALE SUL TITOLO V, LE REGIONI E I COMUNI

..... alcuni concetti intorno alla autonomia regionale.

Non mi fermerò sull'autonomia della Provincia e del Comune; perché, avendo lavorato per lunghi anni per la Regione e conoscendo un po' le esigenze, le possibilità di questa autonomia, sento anche il dovere di portare il mio modesto contributo.

In questi giorni è stato lungamente discusso di autonomia e di unità nazionale, come se l'autonomia dovesse distruggere l'unità nazionale.

Comprendiamo benissimoche l'autonomia può esistere, rispettando l'unità nazionale. Anzi, l'autonomia è una conseguenza della libertà e della democrazia,

Abbiamo bisogno però di fare alcune considerazioni pratiche; tenendo presenti alcuni presupposti: il bene delle popolazioni, le esigenze locali, le possibilità.

Il bene delle popolazioni. È stato detto che il popolo italiano non ha bisogno di questa autonomia, che esso non sente il problema, o almeno non dimostra di sentirlo.

Io faccio notare che le popolazioni non possono neppure supporre come noi possiamo portare sul piano concreto dell'azione certe esigenze, che esse popolazioni mostrano a noi attraverso il contatto diretto.

Non siamo sufficientemente maturi, non lo sono le nostre popolazioni, per poterci chiedere l'autonomia regionale. Esse ci dicono soltanto che hanno dei bisogni locali; ed allora noi, rispondendo a questa richiesta, possiamo dire che soltanto sul piano regionale possiamo studiare alcuni problemi, così come è stato dichiarato nei giorni precedenti.

Si è detto che vi sono delle perplessità, in ordine all'autonomia regionale. Io mi domando: se perplessità ci sono per ammettere l'autonomia regionale, perché non ci devono essere perplessità nel non ammetterla; se vi sono delle perplessità e delle responsabilità, in ordine al potere legislativo ed amministrativo della Regione, perché non ci devono essere delle responsabilità quando, superate le difficoltà sul terreno

pratico dell'attuazione cioè dal punto di vista legislativo ed amministrativo, noi possiamo realmente rispondere a queste esigenze locali?

(...) Oltre quello che riguarda la scuola, aggiungo qualche cosa per quanto riguarda il problema femminile nel campo del lavoro e dell'assistenza. Vi sono luoghi in Italia in cui le donne si dedicano particolarmente ad alcuni lavori maschili, per esempio la donna contadina dedita ai lavori specifici dei campi, cioè non la massaia, ma la donna che sostituisce l'uomo anche nel più duro lavoro campestre.

Ora, la preparazione della donna, dal punto di vista tecnico non c'è, non c'è nessuna scuola che la prepari, non c'è alcun ente che l'assisti nei suoi vari molteplici bisogni relativi al lavoro e alla sua vita familiare e sociale. Vi sono donne operaie (fabbriche, stabilimenti): le troviamo in alcune città e capoluoghi di provincia e non in piccole località. Anche in questi casi mancano gli enti di assistenza. Vi sono le donne artigiane: in alcune zone c'è la lavorazione della canapa, in altre zone ci sono le risaiole. Di qui la necessità di assistere le une e le altre, sia con la preparazione tecnica che con l'assistenza benefica, morale e sociale. Vi sarebbero altri punti da ricordare, dal punto di vista femminile: almeno l'igiene, la sanità pubblica, di cui troviamo tante variazioni da una zona all'altra d'Italia.

ELSA CONCI

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DELL'8 MARZO 1947,
CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA DONNA

“(...) Non dimentichiamo e non dimenticheremo mai che il primo nostro compito, il più sacro e il più alto, è la famiglia; che la maternità, così spaventosamente colpita dalla guerra, è il nostro privilegio, e per questo abbiamo reclamato e reclamiamo dalla nuova Costituzione quelle nuove disposizioni di legge, come il salario familiare, come i limiti al lavoro delle donne, che le permettano di svolgere in pieno la sua funzione familiare. Ma noi sentiamo oggi che una più vasta famiglia richiede il nostro sacrificio e la nostra dedizione: che tutto il popolo nostro è la nostra famiglia.

Noi ci proponiamo di lavorare con quello spirito che è cemento di ogni vita familiare, spirito di volontà, di fermezza nella difesa di ciò che è equo, di serenità, di comprensione, ma più di tutto di fraternità, quella fraternità che per noi è la sintesi del Cristianesimo, per portare questo spirito nella famiglia sociale; spirito che renderà veramente salda, duratura, efficace e benefica la giustizia sociale, a cui tendiamo con tutte le nostre forze.

Con questi sentimenti noi donne ci proponiamo di lavorare alla ricostruzione sociale e politica del nostro Paese ed al consolidamento della pace universale, che sarà tanto più duratura e tanto più salda quanto più profondamente costruita sui veri valori umani”.

MARIA FEDERICI

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE - III SOTTOCOMMISSIONE SULLE
GARANZIE ECONOMICO-SOCIALI PER L'ESISTENZA DELLA FAMIGLIA

Le garanzie economico-sociali, che ci sembra opportuno di fissare in sede di Costituzione, non possono riguardare soltanto la famiglia già costituita ma vanno poste in essere anche per la famiglia che viene a costituirsi, assumendo in tal caso valore di salvaguardia del diritto naturale alla famiglia.

Di conseguenza si propone che l'argomento posto allo studio venga ampliato come segue: Garanzie economico-sociali per la salvaguardia del diritto naturale alla famiglia e per l'esistenza della famiglia.

PUNTO I.

SALVAGUARDIA DEL DIRITTO ALLA FAMIGLIA

Riconosciuto l'opportunità di eliminare ostacoli di natura economica per il godimento del diritto naturale di ciascun uomo fisicamente e psichicamente sano a formarsi una famiglia, si ravvisa necessario: ripristinare i prestiti matrimoniali e le assicurazioni dotali, attribuendo ad essi una consistenza economica proporzionata allo sforzo economico che esige l'impianto di nuovo focolare;

estendere a tutte le categorie dei lavoratori e delle lavoratrici gli assegni per matrimonio proprio o dei figli, a carico dell'I.N.P.S., gli assegni per il parto o per l'aborto della lavoratrice e della moglie del lavoratore pure a carico dell'I. N. P. S.

La sospensione involontaria dell'attività lavorativa non dovrebbe avere efficacia per rendere inattuabili le prestazioni di cui sopra.

PUNTO II.

GARANZIE PER L'ESISTENZA DELLA FAMIGLIA

Le garanzie per l'esistenza della famiglia richiamano subito la necessità di un efficace sviluppo della legislazione positiva in merito:

- 1°) al lavoro;*
- 2°) al salario familiare;*
- 3°) alla proprietà familiare e ai diritti patrimoniali della famiglia;*
- 4°) all'assistenza domiciliare (medica, sanitaria, dell'assistente sociale della famiglia);*
- 5°) a speciali criteri per la madre lavoratrice, o capo di famiglia, per la giovane lavoratrice, per i minori travati;*
- 6°) alle assicurazioni sociali, alla previdenza e all'assistenza in genere;*
- 7°) agli sgravi fiscali.*

Per ognuno di questi titoli si indica brevemente il punto di vista che si vorrebbe suggerire al legislatore.

1°) Lavoro. - Una società bene ordinata deve dare a ciascun uomo la possibilità di sviluppare la sua personalità nel lavoro, deve assicurargli un reddito sufficiente alle necessità proprie e della propria famiglia, e metterlo in condizione di contribuire al bene sociale comune.

Lo Stato può intervenire sotto la pressione di determinate condizioni dell'economia nazionale, con forme di economia pianificata, deve predisporre aiuti in caso di disoccupazione (assegno al capo famiglia sostitutivo della retribuzione normale e riferito in percentuali rispetto alla retribuzione di cui gode la categoria di appartenenza o mantenimento integrale degli assegni familiari, il che ci pare più conveniente); deve svolgere assistenza legale sindacale economica non solo a favore del lavoratore che emigra ma anche del nucleo familiare che resta (trasferimento di valuta, operazioni di rimessa, anticipazioni, ecc.).

2°) Salario familiare. - Il capo di famiglia deve lucrare quanto è necessario per il sostentamento proprio, della moglie e dei figli, e quindi ha diritto a una retribuzione

per il suo lavoro adeguata alle necessità di vita propria e della propria famiglia secondo il livello del progresso sociale.

Si propone quindi:

- a) l'accettazione del criterio del salario familiare per cui il compenso (salario, stipendio e ogni altra forma di retribuzione) si articolerebbe in due parti: una parte, che sarebbe propriamente il salario base, variabile per l'influenza di elementi connessi all'attività (qualifica, grado, categoria, cottimo, ecc.) del lavoratore e una parte che varia in relazione al carico familiare. Questa seconda parte deve essere composta di quote adeguate al reale costo della vita e al peso che ogni membro che viene progressivamente ad aggiungersi alla famiglia fa sentire sul bilancio domestico. Gli eventi sfavorevoli (disoccupazione, malattie, ecc.) che influiscono sulla prima parte del salario, per esempio: decurtazione, sospensione, ecc., non debbono influire sugli assegni familiari;*
- b) la gestione unica e gli assegni indifferenziati per lavoratori di diversi settori economici, con il sistema delle casse di compensazione;*
- c) l'intervento della collettività per poter pervenire a realizzare il concetto di reddito familiare tendenzialmente esteso a tutte le categorie (conglobando e superando i parziali concetti di previdenza, assistenza ed assegni familiari) quale reale garanzia contro il rischio sociale unico, consistente nell'inadeguatezza del reddito del capo di famiglia, di fronte alle insopprimibili esigenze di vita familiare, provocata da gravi congiunture di carattere sociale (guerre, carestie, crisi economiche, ecc.).*

3°) Diritto patrimoniale e proprietà familiare. - Ammesso che la famiglia ha diritto a possedere, e a trasmettere il patrimonio familiare, e che soltanto a questa condizione può uscire dalla servitù del proletariato, si ravvisa la necessità di rendere possibile a tutte le famiglie di pervenire al godimento in proprietà della casa, del podere (per i ceti rurali) o di fruire dei vantaggi di una redistribuzione della proprietà immobiliare e della ricchezza nazionale.

Si suggerisce pertanto una politica edilizia attuata da un Ente per l'edilizia, che miri ad assicurare a ogni lavoratore una abitazione degna di persone umane, dove i genitori stessi possano adempiere al loro compito di educatori della famiglia; proporzionata alla consistenza numerica del nucleo familiare, con sufficiente disponibilità di aria, luce, sole, con carattere di focolare e quindi singola, con servizi

completi ed autonomi, con annesso un pezzo di terra coltivabile, e con la eventuale possibilità di svolgervi un'attività di artigianato.

Gli strumenti adatti al conseguimento dell'obbiettivo che mira a dare la casa in proprietà al lavoratore potrebbero essere i seguenti:

a) gettito di speciali imposte sul valore delle case di lusso, su esercizi e negozi di oggetti voluttuari (profumerie e oreficerie);

b) resa disponibile di altri fondi per concessione di mutui destinati all'acquisto della casa (o del podere);

e) utilizzazione anticipata del fondo pensione spettante al capo di famiglia od altri membri della famiglia per concorrere all'iniziativa dell'Istituto delle case popolari e di altri enti che venissero a sorgere per analoghi fini;

d) intervento dello Stato per reprimere manovre speculative, per attenuare e sospendere l'onere fiscale, oppure trasferirlo in parte sull'intera collettività e in parte sui proprietari di edifici di lusso; per costruire in proprio al fine di cedere ai lavoratori case contro un corrispettivo inferiore al prezzo di mercato; per regolare infine, i redditi in modo che superino il fabbisogno delle esigenze quotidiane e permettano l'accantonamento di somme per ammortizzare quote di acquisto della casa.

4°) Il podere, spazio vitale della famiglia, che tra tutti i beni è il più conforme alla natura, potrebbe essere dato in godimento di proprietà alla famiglia ove si riprendesse, modificandola e perfezionandola, la legge (ora abrogata) del 29 giugno 1940 sulle: «agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali»; si assecdasse e favorisse la redistribuzione naturale della proprietà terriera, già in atto per una notevole disponibilità liquida dei contadini; si accordassero contributi in modo da rendere sopportabile le semestrali là anche negli anni di crisi.

In fatto di legislazione sociale relativa alla proprietà immobiliare o in genere alla redistribuzione della ricchezza nazionale, occorre tener presente il presupposto di favorire il passaggio graduale di frazioni di ricchezza immobiliare da coloro che ne hanno in esuberanza a coloro che ne sono sprovvisti, per chiamare al godimento dei beni tutte le classi sociali.

5°) Assistenza domiciliare. - La famiglia ha diritto all'assistenza medica, dell'O.N.M.I. e dell'assistente sociale-familiare a domicilio, perché venga protetta la coesione del nucleo e vengano soddisfatte le esigenze morali della società familiare, per non cadere

nell'errore di considerare agente sul piano sociale l'individuo anziché la famiglia, e perché la famiglia venga considerata il tramite normale dell'azione dello Stato per la tutela della maternità, dell'infanzia e della gioventù.

6°) Nuovi criteri per l'assistenza alla madre lavoratrice o capo di famiglia, alla giovane lavoratrice e ai minori travati.

La madre, che per ragioni dell'ambiente sociale ed economico, in cui vive, non può dedicarsi soltanto ai lavori domestici e alla missione materna ma è costretta a lavorare presso terzi, va garantita contro danni possibili al suo organismo con una legislazione generale del lavoro completata con limitazioni che si riferiscono specialmente:

- a) all'esclusione dei lavori gravosi e dannosi ai fini della maternità o semplicemente della salute fisica e morale della madre;*
- b) all'allargamento del periodo di riposo prima e dopo il parto (fino al massimo di dieci settimane) con permessi per l'allattamento, all'assegnazione del salario completo e la conservazione del posto occupato, per il periodo di cui sopra, secondo la proposta di uno schema di provvedimento allo studio presso gli enti competenti e destinato a modificare alcune disposizioni di legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici del 5 luglio 1934, n. 1347.*

Alla lavoratrice capo di famiglia per qualunque motivo essa venga ad assumere tale figura, vanno assicurati tutti i diritti riconosciuti al lavoratore capo di famiglia.

Si ritiene che debba essere preso in seria considerazione il suggerimento di elevare per i fanciulli e specialmente per le fanciulle il limite di età per l'ammissione al lavoro che oggi coincide con l'età puberale, per cui taluni lavori possono portare modificazioni strutturali e funzionali all'organismo femminile e comprometterne le future attitudini alla maternità.

Infine è da sancire il principio che l'assistenza alla famiglia deve essere completata con l'assistenza igienico-pedagogica domiciliare per l'eventuale presenza di minori travati, o con l'assicurare l'allontanamento dell'ambiente sociale di elementi che intacchino l'istituto familiare o la figura della donna che ne costituisce l'elemento essenziale. Pertanto debbono essere considerati sotto il profilo di un'influenza sociale dannosa o utile le manifestazioni ricreative, sportive, della stampa dello spettacolo, ecc.

7°) Assicurazioni sociali e previdenza, assistenza.- L'esistenza della famiglia esige che lo Stato intervenga ad assicurare al lavoratore, anche con il contributo di questi, un

complesso di prestazioni integrative che consentano al capo di famiglia di fruire, in caso di disoccupazione involontaria, di malattia, di infortuni e nella vecchiaia, di un reddito non di troppo inferiore a quello che godeva precedentemente in via normale. Anche la vecchiaia della madre di famiglia deve venir garantita dal bisogno, conforme al principio che l'attività casalinga, non è meno importante per la collettività di ogni altra possibile attività produttiva.

Ma indipendentemente dalle assicurazioni sociali e dai servizi della previdenza, è necessario affermare il diritto all'assistenza della famiglia che versa nel bisogno o nel pericolo del bisogno, e giungere alla possibilità di potere, mediante un apposito processo di ripartizione del reddito della comunità (prelievo attraverso tributi di una parte di beni dei più ricchi) dare speciali prestazioni in caso di eventi straordinari e sfavorevoli, per i quali il reddito della famiglia scende al di sotto di una cifra che risulti inadeguata alle più elementari esigenze della vita (reddito familiare contro il rischio sociale unico).

Tra le garanzie da prendere in considerazione per l'esistenza della famiglia è da iscriversi quella che riguarda la difesa della famiglia dalla tubercolosi, con la predisposizione fra l'altro dell'assicurazione di tutti i membri della famiglia, della visita annuale obbligatoria e della cura in sanatorio.

8°) Sgravi fiscali. - In tema di garanzie economico-sociali atte a favorire il benessere della famiglia si deve tener presente l'opportunità di giungere ad un ordinamento fiscale che tenga proporzionatamente conto degli oneri familiari del contribuente stabilendo esoneri parziali o totali dalle imposte (tasse e soprattasse) per le famiglie numerose e per quelle che hanno un reddito minimo; riduca al minimo la pressione per i consumi necessari e generali, accresca quelli dei consumi di lusso, e non intacchi in caso di successione, nello stretto ambito familiare, l'efficienza dei medi e dei piccoli patrimoni.

PROPOSTA DI ARTICOLI

ART ...

È obbligo dello Stato di assicurare le garanzie economico-sociali per la salvaguardia del diritto naturale alla famiglia e per l'esistenza della famiglia.

In conseguenza:

1°) verranno accordati prestiti matrimoniali, assicurazioni dotali e assegni per matrimonio proprio e dei propri figli del lavoratore. La sospensione volontaria dell'attività lavorativa non ha efficacia per rendere inattuabile le prestazioni di cui sopra;

2°) verranno assicurati: il diritto al lavoro, a lucrare quanto è necessario al sostentamento proprio e della propria famiglia, (salario familiare), a conservare gli assegni familiari in caso di disoccupazione involontaria; il riconoscimento dei diritti patrimoniali e della proprietà familiare; l'accesso alla proprietà di un'abitazione singola a tutti i capofamiglia, di un podere, attraverso un criterio di redistribuzione della ricchezza immobiliare e fondiaria per chiamare al godimento dei beni tutte le classi sociali con particolare riguardo alle famiglie numerose; la prestazione legale economico e sindacale al nucleo familiare in caso di emigrazione del capo di famiglia.

ART ...

La famiglia ha diritto all'assistenza medica, igienica e sociale a domicilio e all'allontanamento dall'ambiente sociale di ogni elemento che intacchi la sua vita morale. I fanciulli anormali o traviati hanno diritto a speciali forme di assistenza morale da parte di Enti qualificati in collaborazione con la famiglia. La madre lavoratrice o la fanciulla lavoratrice hanno diritto a una speciale tutela nel lavoro.

ART ...

La famiglia, mediante un sistema di prestazione di carattere previdenziale, tendenzialmente esteso a tutte le categorie, contro il rischio sociale unico, e con un accorto processo di ripartizione del reddito della comunità, deve essere garantita dalle conseguenze economiche per eventi sfavorevoli e involontari, in modo che il reddito familiare resti in ogni caso adeguato alle insopprimibili esigenze della vita della famiglia.

ART ...

Lo Stato deve intervenire ad assicurare al lavoratore mediante la gestione unica delle

casce di compensazione e l'erogazione di assegni indifferenziati per lavoratori di diversi settori economici ad assicurare al lavoratore in caso di disoccupazione involontaria, di malattia, di infortuni e nella vecchiaia, un reddito non di troppo inferiore a quello che godeva precedentemente in via normale. Anche la vecchiaia della madre di famiglia deve venire garantita dal bisogno conforme al principio che la missione materna ed il lavoro casalingo non sono meno importanti per la collettività di ogni altra possibile attività produttiva.

ART ...

Lo Stato al fine di favorire il benessere delle famiglie, predisporre un ordinamento fiscale che comporti sgravi fiscali a favore delle famiglie numerose e per quelle che hanno reddito minimo, riduca la pressione per i consumi necessari e generali e accresca quelli per i consumi di lusso; e risulti protettiva in caso di successione diretta per i medi e piccoli patrimoni.

ART ...

Alla lavoratrice capo famiglia, per qualunque motivo essa venga ad assumere tale figura, sono assicurati tutti i diritti riconosciuti al lavoratore capo famiglia.

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 10 MAGGIO 1947,
DISCUSSIONE SUL TITOLO III. RAPPORTI ECONOMICI

Segue l'emendamento degli onorevoli Federici Maria e Medi:

«Sostituirlo col seguente:

«La donna ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

«Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e materna».

La onorevole Federici ha presentato anche il seguente emendamento:

«Al secondo periodo, dopo le parole: funzione familiare, aggiungere le parole: e il sano svolgimento della maternità».

L'onorevole Federici Maria ha facoltà di svolgere i due emendamenti.

Onorevoli colleghi, l'articolo 33 riguarda la donna lavoratrice e certi suoi particolari problemi. Questo articolo è un riflesso vivo delle gravi ingiustizie che ancora si registrano nella vita italiana. Da qui a pochi anni, noi dovremo perfino meravigliarci di aver introdotto questo articolo nel testo costituzionale; non perché esso non riguardi materia puramente costituzionale — da questo punto di vista dovremmo meravigliarci d'aver introdotto troppi articoli del genere — ma piuttosto per aver dovuto sancire nella Carta costituzionale che a due lavoratori di diverso sesso, ma che compiono lo stesso lavoro, spetta un'uguale retribuzione. Così pure ci dovremo meravigliare di aver dovuto stabilire come norma costituzionale che le condizioni di lavoro, per quanto riguarda la donna, debbano consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e — io aggiungo — materna. Cioè dovremo meravigliarci di aver dovuto introdurre una norma così naturale ed umana. Eppure, se tanto dobbiamo fare, lo dobbiamo fare per le ragioni che permangono, che regolano e che influenzano il lavoro femminile. Ragioni che hanno anche il loro peso, che risalgono non solo alla domanda del lavoro, ma anche all'offerta del lavoro. Molto spesso è la stessa donna lavoratrice a svalutare in qualche modo il suo lavoro. C'è una tendenza all'autosvalutazione, perché la donna ritiene secondario, semplicemente integrante, il lavoro suo e quindi il guadagno che le spetta, di fronte al salario del marito o del capo famiglia. Da parte della domanda di lavoro c'è la giustificazione che il salario più basso stabilito per la donna si ripercuote naturalmente sui costi e quindi sulle vendite, influenzando il mercato e favorendo, in ultima analisi, una maggiore produzione. C'è quindi una giustificazione economica. Non è questa la sede per esaminare sino a che punto rispetto all'offerta e alla domanda di lavoro, sia ingiusta questa situazione. Pensiamo che tutto ciò sia ormai acquisito dalla coscienza ma non dalla pratica. (In questi giorni stiamo faticosamente cercando di ottenere che alle donne sia riconosciuto il diritto di fruire di uguale indennità di contingenza, nei confronti dell'uomo lavoratore.) Dunque, non dalla pratica, ma dalla coscienza comune, è oggi acquisito che il compenso spettante all'uomo lavoratore — intendo dire non il vero e proprio salario,

ma anche tutti i benefici e le provvidenze che al salario siano eventualmente connesse — non debba essere superiore al compenso stabilito, per pari lavoro, alla donna lavoratrice (...).

Onorevoli colleghi! Facciamo sì che siano rese umane le condizioni di vita della donna lavoratrice, e meditiamo che la civiltà non è frutto solamente di fatiche; ma purtroppo anche di sofferenze nascoste e crudeli che spesso logorano la vita. In molti paesi ancora e specialmente nelle campagne la donna è assoggettata a lavori esageratamente gravosi. Un peso eccessivo, in qualche posto, è chiamato peso da donna. Di qui sofferenze lunghe e nascoste, di qui la vecchiaia precoce, il deperimento continuo ed infine la morte. Togliamo al lavoro femminile questo velo funesto, tuteliamo la donna con leggi costituzionali, cioè con leggi solenni e definitive che debbono apportare un miglioramento decisivo alle condizioni di vita della madre lavoratrice e della sua prole! (Applausi).

(...) Federici Maria. Mantengo il primo (emendamento), considerando assorbito il secondo

(...) Presidente Terracini. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 33:

«La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore».

(È approvata).

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 22 MAGGIO 1947,
DISCUSSIONE SUGLI ARTICOLI DEL TITOLO IV, RAPPORTI POLITICI

Presidente Terracini. Le onorevoli Federici Maria, De Unterrichter Jervolino Maria, Guidi Angela, Noce Teresa, Iotti Leonilde, Delli Castelli Filomena, Nicotra Maria, Gotelli Angela, Gallico Spano Nadia, Titomanlio Vittoria, Mattei Teresa, Bianchini Laura, Montagnana Rita hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituire il primo comma col seguente:

«Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza».

L'onorevole Federici Maria ha inoltre presentato il seguente emendamento:

«Al primo comma, sopprimere le parole: conformemente alle loro attitudini, secondo norme stabilite dalla legge».

“(...) Onorevoli colleghi, noi donne di tutti i settori dell'Assemblea abbiamo colto un'intenzione particolare nell'articolo 48, e cioè che si volesse limitare alle donne la possibilità di accedere ai pubblici uffici o alle cariche elettive; questa intenzione abbiamo colto precisamente nelle due frasi contenute nell'articolo proposto dalla Commissione, dove si dice: «conformemente alle loro attitudini, secondo le norme stabilite dalla legge».

Noi vediamo in questa formulazione due barriere che desideriamo siano abbattute. Oltre tutto la dizione «conformemente alle loro attitudini» ci è sembrata pleonastica, perché non solamente per le carriere o per le cariche elettive, ma per tutte le manifestazioni del lavoro si deve verificare la possibilità che chi lavora segua la propria attitudine. Questo evidentemente è un principio fondamentale.

(...) Quando si discusse su quest'articolo, onorevole Presidente, dichiarai di rinviare lo svolgimento dell'emendamento, che riguardava l'articolo 31, perché aveva riferimento con l'articolo 48; mi sembrò allora e mi sembra ora che là dove si dice che ogni cittadino ha il diritto di concorrere allo sviluppo materiale o spirituale della società secondo le proprie possibilità, fosse opportuno aggiungere anche «secondo le proprie attitudini». Non qui.

Così si sarebbe liberato questo articolo dall'aggiunta, conseguendo una maggiore coerenza del testo. Poiché le attitudini non si provano se non col lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli.

Ma evidentemente qui c'è l'idea di creare una barriera nei riguardi delle donne. E tuttavia che cosa può far pensare che le donne non siano capaci di accedere a posti direttivi? E che le donne non possano accedere alle cariche pubbliche, alle cariche dello Stato? È un pregiudizio, un preconcetto. E del resto tutta la storia delle affermazioni femminili dimostra che sempre si sono dovuti superare dei preconcetti.

Dobbiamo dunque arrivare a superare anche questa barriera. Abbiamo condotto le donne alle cattedre, le abbiamo ammesse negli ospedali in funzione di medici, le

abbiamo ammesse nei laboratori chimici, le abbiamo ammesse dappertutto e mi pare che nessuno possa disconoscere la loro capacità di lavoro e il contributo da esse portato a tutte le attività, anche culturali e scientifiche.

(...) Onorevoli colleghi, se vogliamo fare una Carta Costituzionale veramente democratica dobbiamo abolire, una volta per sempre, ogni barriera e ogni privilegio che tenda a spingere le donne verso settori limitati, all'unico fine di tagliare ad esse la via d'accesso a tutti gli uffici pubblici e cariche elettive. Sono molte le carriere oggi interdette alle donne. (...) Pensando diversamente, verremmo a infirmare questo concetto fondamentale, che tutti i cittadini cioè sono uguali davanti alla legge. Ricordo poi, ed è ormai un principio accolto da tutte le Costituzioni, che il sesso non deve più essere un fattore discriminante per il godimento dei diritti civili e sociali. È strano che la donna, che pur paga le tasse e sopporta tutti gli oneri della vita sociale, non debba poi avere la possibilità di poter procedere nelle carriere in condizione di uguaglianza con gli uomini. Spero che sia l'ultima volta che una Costituzione debba menzionare, per rivendicarli, i diritti della donna; l'ultima volta che si debbano rivendicare alla donna i suoi diritti nei confronti dell'uomo. Con questo non vogliamo dire che desideriamo abbassare queste barriere perché le donne debbano procedere e conquistare posti non in armonia con le loro attitudini e con le loro più profonde aspirazioni. Non vogliamo neppure dire che esse debbano occupare posti assolutamente inadeguati alla loro femminilità. Anzi, sappiamo e vogliamo che la donna, come regina della casa, debba chiedere alla stessa Costituzione ed ottenere di potersi occupare dell'educazione dei figli, del governo della propria casa. Questa è la corona della donna. Ma la donna dovrà fare liberamente la sua scelta, seguendo il suo spontaneo desiderio, guidata dalla educazione o da altri elementi di valore anche spirituale, mai per ragione di una ingiustizia che la offende profondamente.

(...) Presidente Terracini. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 48 nel nuovo testo proposto dalla Commissione, modificato con l'emendamento Federici:

«Tutti i cittadini di ambo i sessi possono accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

(È approvato).

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 26 NOVEMBRE 1947,
DISCUSSIONE SUL TITOLO IV, LA MAGISTRATURA

“ (...) Onorevoli colleghi, facciamo la prova, vediamo se la donna è veramente in grado di coprire le cariche che sono inerenti all'alto esercizio della Magistratura. A tutto quanto è stato detto, io potrei rispondere che una raffinata sensibilità, una pronta intuizione, un cuore più sensibile alle sofferenze umane e un'esperienza maggiore del dolore non sono requisiti che possano nuocere, sono requisiti preziosi che possono agevolare l'amministrazione della giustizia. Potrei rispondere che le donne avranno la possibilità di fare rilevare attraverso un lungo tirocinio la loro capacità; saranno sottomesse e sottoposte ai concorsi e a una rigida selezione. Le donne che si presenteranno a chiedere di salire i gradi della Magistratura devono avere in partenza (e li avranno) i requisiti che possono dare loro una certa garanzia di successo.

Non so invece che cosa rispondere a coloro i quali ci hanno proposto di imitare i modelli domestici. Prima di tutto è uno sbaglio psicologico, perché noi donne amiamo differenziarci fra noi sia pure nel dettaglio di un vestito o nel particolare di un ornamento, e se qualcuno che siede qui ha la propria moglie che in casa fa la calza, non ritengo questo un argomento valido per invogliare una donna che chiede una toga ad accettare anziché una toga una calza.

Se voi, onorevoli colleghi, stabilirete una norma limitativa nella nostra Costituzione per quanto riguarda il diritto della donna di accedere alla Magistratura, commetterete molti errori. Rileggete, onorevoli colleghi, quanto siete andati dicendo nel corso di questi nostri lavori, contate quante volte avete parlato di libertà civili, di parità di diritti, di uguaglianza di diritti, senz'altra discriminazione all'infuori di quella stabilita dalla legge e limitata alla incapacità naturale o legale. Lo avete fatto per logomachia, Dio vi perdoni, o per ansia di rinnovare sotto il segno della giustizia il nostro Paese, la vita sociale italiana? Commetterete un grave errore, e prima di tutto entrerete in contraddizione con voi stessi, poiché voi non soltanto nell'articolo 48 avete parlato di parità di diritti, ma nell'articolo 3 voi avete stabilito che: «I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizione sociale, di opinioni religiose e politiche, hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge». Ed avete anche aggiunto che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il

completo sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale dello Stato».

Entrerete, dunque, in contraddizione con voi stessi. In più infirmerete la Costituzione, poiché mentre nell'articolo 48 voi rimettete tutto alla legge, nell'articolo 98 voi rimettete la definizione della materia che ci interessa a un ordinamento come supremo regolatore ma anche modificatore di una norma generale. Voi offendete inoltre la giustizia, poiché nell'articolo 31 la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto, e l'articolo conclude con l'affermazione che «ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta». Che cosa sta per diventare, per la vostra volontà negativa, questo diritto e questo dovere, per quanto riguarda la donna?

Sono argomenti, dunque, che voi avete già considerato; è una affermazione solenne che voi avete già fatto e che ora vorreste annullare. Quando noi parliamo della donna magistrato noi dobbiamo evidentemente sottintendere una vocazione; vocazione, sì, sia pure per andare soltanto a difendere il fanciullo colpevole, sia pure per intendere meglio i gravi dolori che hanno potuto spingere una donna fino alle soglie del delitto. Che cosa potrete obiettare contro questa vocazione? Inoltre, onorevoli colleghi, a me pare che il diritto di farsi giustizia da sé, che ogni uomo possiede, ma che ogni uomo, ad un certo momento, trasferisce ad un altro uomo, mi fa considerare che la donna deve avere anche essa il diritto di trasferire a chi vuole il diritto di farsi giustizia. Non può accettare da voi il giudice che voi volete; deve poterlo scegliere.

Vorrei anche dire che se una donna ha ricevuto dalla Provvidenza talenti speciali, che la Provvidenza è ben libera di seppellire in un cervello femminile, quale diritto avete voi per impedire che questa donna possa sfruttare i talenti che ha ricevuto e che è suo dovere mettere a profitto? Quale fondamento hanno dunque i vostri timori? Le esperienze passate non sono contro la donna. In quei Paesi dove la donna è stata ammessa nella Magistratura, essa ha fatto eccellentemente la sua prova.

Di che cosa avete paura? Ricordatevi che tutte le moderne Costituzioni non fanno più restrizioni in questo senso. Ricordate che la Francia ha detto chiaramente che alla donna sono accordati in tutti i campi gli stessi diritti che sono accordati agli uomini. Volete forse voi che la patria del diritto sia al di sotto degli altri Paesi, anche di minore civiltà di quella italiana? Ed allora, onorevoli colleghi, la severità della carriera farà

cadere le incapaci, non temete. Ma salutate fin d'ora, onorevoli costituenti, quella donna che, anche per vostro merito, salirà per prima ad amministrare la giustizia, con coscienza virile, illuminata, sorretta e riscaldata da un cuore femminile”.

FILOMENA DELLI CASTELLI

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 19 APRILE 1947,
DISCUSSIONE SUL TITOLO II, RAPPORTI ETICO-SOCIALI

(...) Affronto l'articolo 23 che contiene, in nuce, tutta l'essenza morale, intrinseca dell'istituto familiare, la sua posizione giuridica nei confronti dello Stato, l'opera assistenziale protettiva che questo intende svolgere per assicurare alla famiglia vita e prosperità. È stato facile rilevare, attraverso la lettura dei resoconti della prima Sottocommissione, che durante la discussione si erano formati due gruppi fra i relatori: uno di essi tendente all'applicazione precisa dei principî; l'altro, di cui, mi pare, faceva parte l'onorevole Basso, che sosteneva essere la nostra una pura affermazione ideologica di parte che non doveva assolutamente trovare posto nella Carta costituzionale. Il fatto che la definizione: «La famiglia è una società naturale» (diritto originario), per cui essa, quale società, presenta evidenti caratteri di stabilità e di funzionalità umana, con possibilità evidenti di inserirsi nel corpo sociale, urta veramente chi teme limitazioni allo Stato, che in tal caso deve riconoscere una realtà autonoma da cui è indubitabile che esso prenda le mosse, anche se poi, a sua volta, la influenza. Lo Stato, che non vuole limiti per agire in modo totale, disponendo e preordinando per un fine suo proprio le attività e la libertà dell'uomo.

(...) Nel franamento di tutti gli istituti statali, in Italia, durante l'occupazione, la famiglia finalmente riassume in pieno la sua funzione di vero istituto sociale; è nella famiglia che noi vediamo ricollegarsi i dispersi; è nella famiglia l'animazione per i dubbiosi, il ricovero per i prigionieri fuggitivi, la cospirazione per la liberazione.

Gli Stati, nella loro evoluzione, sorgono, crollano, mutano. La famiglia per noi è la piccola fortezza di libertà che rimane (...).

BIANCA BIANCHI

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 24 APRILE 1947,
DISCUSSIONE SUL TITOLO II, RAPPORTI ETICO-SOCIALI

“Onorevoli colleghi, dirò poche cose concrete a sostegno dell'emendamento che abbiamo presentato al quarto comma dell'articolo 27, dove si parla di parificazione e di parità di trattamento fra scuole pubbliche e scuole private.

La parificazione o parifica è uno degli istituti più recenti della nostra legislazione scolastica. Nel 1925, fu contenuta in termini ristretti nell'articolo 51 del Regolamento; nel 1929, fu applicata a beneficio di scuole dipendenti da comuni, o province o associazioni.

Fu abolita l'anno seguente e ripristinata poi nel 1938, con la creazione dell'E.N.I.M.S., l'Ente nazionale per l'insegnamento medio. Agli istituti gestiti dall'E.N.I.M.S. fu accordata la parificazione che comportava il riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami alle corrispondenti classi degli istituti governativi e all'esame di maturità e di abilitazione con dispensa dalla presentazione del titolo inferiore.

Dal 1938 fino ad oggi, molte scuole private si sono costituite associandosi all'E.N.I.M.S. per avere la parificazione dalla quale provengono molti benefici.

E la parificazione fu ottenuta con troppa facilità, in seguito ad ispezioni sommarie da parte di persone cui mancava la competenza necessaria nel campo scolastico, o disposte ad usare molta indulgenza per amore di quieto vivere. In molti casi fu data la parificazione, anche quando il Commissario aveva riscontrato l'assoluta inefficienza scolastica ed aveva espresso parere nettamente sfavorevole. Ora la parificazione ha portato sì alla scuola privata il beneficio di una enorme quantità di alunni ma l'ha ridotta ad una gestione mercantile. Perché il gestore, il Preside della scuola, ha tutto l'interesse di mantenere una fitta frequenza dei propri alunni, ai quali si concedono con troppa benevolenza i diplomi e i titoli.

Ora proprio per la serietà della scuola, della libertà nel suo valore concreto, noi stiamo qui a discutere di questo problema educativo e diciamo: la Carta costituzionale deve essere intesa non soltanto quale specchio delle condizioni dell'attuale momento, ma

porta aperta ad eventuali progressi, ad eventuali realizzazioni di esigenze spirituali vive nella nostra coscienza contemporanea. Proprio per questo amore di libertà siamo contro la parificazione, perché contrari al mercantilismo e alla depravazione della cultura, alla leggerezza, alla faciloneria che sono una degenerazione della libertà. La libertà è serietà di vita e di insegnamento, sincerità di propositi e di azione. In altri termini la libertà è l'affermazione di una personalità, non è la corsa ai diplomi, ai titoli, come è stato fatto dal 1939 ad oggi. Guardate alle statistiche. I dati tratti dall'Istituto centrale di statistica relativi al 1938, indicano che nel 1937-38 la concessione dei diplomi era ancora normale. Per la maturità classica si conferirono 9.526 diplomi, mentre nel 1939-40, per la stessa maturità classica, se ne diedero 21.871.

Andiamo alla abilitazione magistrale. Nel 1937-38 vi furono 14.474 diplomi; nel 1939-40 i diplomi furono 28.855.

Una voce al centro. Ma c'era l'esame di Stato!

Bianchi Bianca. Queste sono cifre che potrete esaminare. Le cifre hanno un particolare valore. Che cos'è questa corsa verso i titoli e verso i diplomi e questo svilimento della cultura, del titolo stesso, questa inefficienza, questa impreparazione?

Non è in discussione il problema politico. Non è in discussione neppure un problema confessionale. È in discussione un problema educativo. Lasciate le questioni di parte: qui abbiamo di fronte la questione della serietà degli studi, della formazione della nostra classe dirigente. Lo sappiamo tutti, in intimo corde, che non siamo preparati, che la nostra classe dirigente non è preparata, che i nostri alunni non sono preparati, che i loro titoli non corrispondono a nessuna maturità spirituale perché la loro personalità non è formata, che non ci sono le premesse per la libertà, per la civiltà, per la democrazia.

Volete continuare nel formulare vaghi concetti di libertà e di democrazia? Continuate pure per la vostra strada. Ma se volete dare un contenuto veramente vitale, un contenuto concreto alle parole di libertà, dovete concludere nel senso di non inserire nella Carta costituzionale non solo una delle più illiberali e più leggiere istituzioni della giurisdizione fascista, ma anche, ai fini pratici, un qualche cosa che ha dato dei risultati spaventosamente negativi nella nostra cultura. Perché non dobbiamo sostituire la parificazione, per esempio, con l'istituzione prefascista che aveva dato buoni risultati, cioè il pareggiamento?

Noi non vogliamo creare disparità tra la scuola pubblica e la scuola privata; non vogliamo mettere gli insegnanti o gli alunni delle scuole private in condizioni di inferiorità o di minorità rispetto a quelli delle scuole pubbliche. Noi diciamo: Va bene, la scuola pubblica fiorisca libera in tutti i paesi d'Italia; ma fiorisca in maniera da dare allo Stato una garanzia di efficienza, di serietà perché lo Stato è sempre l'educatore dei suoi cittadini. Il compito dell'istruzione o, per lo meno, la vigilanza sull'istruzione privata appartiene direttamente allo Stato. È uno dei doveri e dei diritti dello Stato e non se ne può fare a meno.

Adesso, il pareggiamento offre molte garanzie. Vedete, l'istituzione delle scuole parificate è molto aleatoria. Il regolamento, per esempio, non è stabile, è provvisorio. Gli insegnanti sono assunti senza un regolare concorso. Molto spesso gli insegnanti delle scuole parificate sono quei medesimi che non hanno trovato posto nelle graduatorie degli incaricati e dei supplenti delle scuole pubbliche; non hanno abilitazione, hanno una laurea scadente o non hanno neppure la laurea; sono studenti del terzo o del quarto anno dell'Università. Non potrebbero essere assunti nelle scuole parificate ma i Presidi li assumono perché ci fanno un guadagno, una speculazione economica. Adesso questi medesimi insegnanti sono alla mercé dei Presidi, senza nessun ordinamento giuridico che li protegga e possono essere mandati fuori della scuola per un capriccio del gestore della scuola medesima. Anche maestri di ottima preparazione culturale, quando l'insegnamento privato rappresenta l'unico modo di vivere alla giornata, devono sottostare alla direzione dei Presidi per la promozione degli alunni impreparati e incapaci, alla direzione dei Presidi che vogliono quel particolare orientamento didattico, quella particolare scelta dei libri di testo, che influiscono insomma su tutta la condotta dell'insegnamento.

Il pareggiamento ci offre invece garanzie migliori.

Gli insegnanti devono essere assunti mediante concorsi ed hanno un determinato trattamento economico: soltanto lo Stato dà garanzia che gli interessi della cultura vengano rispettati.

Oggi dobbiamo proporci questo unico problema: del come riuscire a dare una migliore preparazione ai nostri giovani, a formare una classe dirigente più idonea di quella attuale. È un problema che non si risolve col prendere posizioni partigiane, col sostenere una tesi piuttosto che un'altra, ma col trovare l'accordo negli intenti comuni.

Un altro punto vorrei trattare...

Presidente Terracini. Onorevole Bianchi, tenga presente che è un quarto d'ora che parla. Prosegua.

Bianchi Bianca. L'altro punto che vorrei trattare è in riferimento al quarto comma, là dove si parla di parità di trattamento tra scuola pubblica e scuola privata. Questa formula che assicura parità di trattamento agli alunni della scuola privata in confronto di quelli della scuola pubblica, venne fuori, dopo lunga discussione ed elaborazione, dalle proposte fatte dall'onorevole Moro.

Egli assicura che né lui né i suoi colleghi democristiani pensano a parità di trattamento economico, e ci possiamo anche credere. Ma ci fanno pensosi certe dichiarazioni sia dell'onorevole Moro, sia dell'onorevole Dossetti, sia dell'onorevole Colonnetti e certe pubblicazioni, come quelle dell'Università Cattolica là dove si dice esplicitamente che lo Stato ha l'obbligo di provvedere con tutti i mezzi anche economici al mantenimento e al funzionamento della scuola privata. E noi diciamo subito che siamo contrari a queste sovvenzioni alla scuola privata. Siamo contrari non solo da un punto di vista astratto, ma anche da un punto di vista concreto perché, onorevoli colleghi, lo Stato può riconoscere l'utilità della scuola privata, ma non ne può riconoscere la necessità. Altrimenti distrugge la propria funzione educativa, l'efficienza della propria missione, di promotore dell'organizzazione della educazione nazionale. Lo Stato non può delegare ad altri questa sua attività preminente, non la può spezzettare suddividendola così fra tutte le scuole private. Che la scuola privata fiorisca, ma che non chieda sussidi ed aiuti allo Stato, perché lo Stato non può accettare questo principio. (Commenti).

C'è un altro concetto che ci spinge a sostenere questa tesi.

Voi, colleghi della democrazia cristiana, siete contrari alla scuola di Stato perché avete paura di totalizzare la scuola. Voi temete che lo Stato faccia un monopolio dell'educazione. Ma non si tratta di fare monopoli, si tratta di educare, si tratta di capire che il monopolio lo farebbe la scuola privata qualora venisse ad avere le sovvenzioni che voi domandate, perché si metterebbe sullo stesso piano della scuola pubblica e la distruggerebbe. La scuola privata è in condizioni molto vantaggiose. E quindi è questione di lucro, di interesse, di mercantilismo.

Del resto, se non avete pensieri riposti negli angoli più o meno oscuri del subcosciente, potete aggiungere una paroletta, a chiarificazione; perché le formule generiche sono sempre equivoche, e si prestano ad interpretazione false e sbagliate.

Proprio per non incorrere in queste interpretazioni, vogliamo precisare il concetto. Se non volete la parità del trattamento economico, non è niente di male accettare di aggiungere a «trattamento» la parola «scolastico».

Così si riesce a chiarire la situazione e si mette in luce quello che si vuole; e si impedisce agli educatori ed ai capi-istituto di fare della scuola un affaruccio, una gestione più o meno privata.

Pensate cosa sarebbe negli anni futuri della Repubblica Italiana, quando ad un Governo succederà altro Governo. Mettendo nella Costituzione questo comma così male espresso («trattamento», senza specificazione), ogni Governo aiuterà la propria scuola di parte e non ci sarà più libertà e serietà nell'educazione.

Si correrà proprio il rischio di avere quel monopolio, contro cui state lottando.

A termine di queste considerazioni, a nome anche del mio gruppo parlamentare, dico a tutti i colleghi: qui non è in giuoco, per noi almeno, né un fine politico, né, tanto meno, un fine confessionale; ma solamente un problema educativo.

Faccio appello agli onorevoli colleghi di tutti i settori di voler togliere dal proprio animo ogni preoccupazione, che non sia di carattere educativo; perché, di fronte a questo compito, che è compito di civiltà e di democrazia, in senso veramente concreto, ogni altra preoccupazione non è una cosa seria. (Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni)».

LAURA MERLIN

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE III SOTTOCOMMISSIONE SU
GARANZIE ECONOMICHE E SOCIALI PER L'ESISTENZA DELLA FAMIGLIA

Il primo articolo proposto, che fu formulato dalla Commissione di studi presso il Ministero della Costituente, assicura le condizioni economiche minime di esistenza ad ogni cittadino e pertanto ad ogni famiglia.

Sino ad ora il maggiore ostacolo alla libertà di ognuno di costituirsi una famiglia e la maggiore insidia all'unità e alla saldezza dell'istituto familiare medesimo, derivò appunto dalla insicurezza economica. Ad essa è dovuto lo stato di cose per cui, nella più larga parte della nostra società, la famiglia è costantemente insidiata nei suoi valori naturali e morali.

L'incertezza del domani, l'impossibilità di procurare il pane, le vesti, la necessaria assistenza, in caso di malattia, a più persone, distoglie dal matrimonio e dalla famiglia.

Soppressi questi motivi, ogni uomo ed ogni donna potranno tendere liberamente alla costituzione di quel nucleo familiare cui la natura li chiama e ciò tanto più quando saranno certi che le vie della cultura saranno aperte ai loro figli, indipendentemente dal privilegio del denaro, a norma delle disposizioni sull'istruzione, auspiccate da tutti e contenute in altra relazione alla quale qui si rinvia.

Di particolare valore è la certezza della casa, cui si richiama l'attenzione, per i suoi riflessi fondamentali sulla vita familiare.

Perciò si è ritenuto di riportare la disposizione sovraesposta, che, attraverso i diritti di ogni uomo e di ogni donna, costituisce la migliore, anzi l'unica garanzia economica dell'esistenza della famiglia, i cui particolari diritti fanno parte della materia di Codice civile, piuttosto che propriamente costituzionale.

Un articolo che sancisse la protezione dello Stato, o della collettività o della Nazione per l'istituto familiare non avrebbe in realtà alcuna specifica rilevanza concreta,

trattandosi di un orientamento morale, già ben saldo nel nostro popolo e che nulla acquisterebbe da una enunciazione non dispositiva della nuova Costituzione.

* * *

Il secondo articolo, che concerne particolarmente i rapporti di lavoro, stabilisce in primo luogo la parità dei diritti della donna, estendendo al campo del lavoro ed al settore economico il principio di eguaglianza già stabilito in altra parte della Costituzione.

È evidente come si intenda così tutelare la piena libertà della donna di dedicarsi ad ogni tipo di lavoro, nell'ambito delle sue capacità naturali e la pari dignità riconosciuta al suo lavoro, sia che esso si svolga tra le pareti domestiche ed entro la famiglia, oppure nell'azienda, nell'ufficio, nella scuola, nell'officina e nei campi.

La seconda parte dell'articolo, con pari considerazione della situazione dell'uomo o della donna che lavora, mette in rapporto la retribuzione del lavoro con il carico familiare, stabilendo così che il livello minimo di esistenza debba essere commisurato non sulla vita del singolo, ma su quella del nucleo familiare ed escludendo che, a chi è oberato di famiglia, vengano frapposti ostacoli per una redditizia occupazione.

* * *

Il terzo articolo è volto alla tutela della maternità ed implica la garanzia dei congedi di maternità pre e post puerperio e la sospensione del lavoro per i termini necessari all'allattamento.

Alle condizioni per lo sviluppo della prole provvede la seconda parte dell'articolo stesso, ove è fatto cenno all'assistenza e all'organizzazione previdenziale correlativa, stabilendo un obbligo coerente dello Stato che intervenga con proprie istituzioni laddove l'iniziativa spontanea della famiglia o dei datori di lavoro manchi o sia insufficiente.

Nessuna differenza è fatta qui, com'è ovvio, tra figli legittimi e naturali, anticipazione di quella giusta riforma che avrà la sua sede nel Codice civile, tendente alla equiparazione di diritti ad ogni effetto delle due arbitrarie categorie di esseri che uguale diritti hanno alla vita.

ARTICOLI PROPOSTI

ART ...

Lo Stato ha il compito di assicurare a tutti i cittadini il minimo necessario all'esistenza per ciò che concerne gli alimenti, gli indumenti, l'abitazione, l'assistenza sanitaria; in particolare dovrà provvedere alla esistenza di chi sia disoccupato senza sua colpa, o incapace al lavoro per età o invalidità.

ART ...

Alla donna sono riconosciuti, nei rapporti di lavoro, gli stessi diritti che spettano ai lavoratori. La remunerazione del lavoro di ogni cittadino, sia uomo o donna, deve assicurarli un'esistenza dignitosa, tenuto conto del carico familiare.

ART ...

Le condizioni di lavoro devono consentire il completo adempimento della funzione sociale della maternità. Istituzioni assistenziali e previdenziali integrate, ove occorra, dallo Stato, tuteleranno la vita di ogni bambino.

SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL 10 MAGGIO 1947,
DISCUSSIONE SUL TITOLO III, RAPPORTI ECONOMICI

Abbiamo chiesto la soppressione della parola «essenziale» per una duplice considerazione.

Se i redattori dell'articolo proposto non hanno voluto dare alla parola un significato particolare, si sopprima come uno dei tanti pleonasmii che infiorano la nostra Costituzione. E si sopprima pure, se i redattori hanno voluto usare quel termine con il significato limitativo che noi gli attribuiamo e che consacrerrebbe un principio

tradizionale, ormai superato dalla realtà economica e sociale, il quale circoscrive l'attività della donna nell'ambito della famiglia.

Tanto più pericoloso è adottare questa formula, quanto più oscuro è il primo comma: «La donna ha tutti i diritti».

Tutti, ma quali? Ed in rapporto a chi ed a che cosa?

Continua l'articolo: «e a parità di lavoro, ecc.».

Il lavoro non può essere sempre pari, tanto più che le diversità fisiologiche, specie nel campo dell'attività manuale, fanno sì che la donna sia più atta a certi lavori e meno a certi altri.

«A parità di rendimento» sarebbe stata l'espressione più propria, perché la valutazione del rendimento può essere pari, pur se il lavoro si esplica in campi diversi, campi ai quali la donna può accedere e deve accedere, nell'interesse della collettività, anche se la natura l'ha consacrata ad essere madre; il che non esaurisce, né circoscrive la sua attività. Se si voleva, nella nostra Costituzione, porre l'accento sulla funzione della maternità, la Commissione di coordinamento avrebbe dovuto accettare la formula proposta dalla terza Sottocommissione, cioè l'articolo corrispondente a quello che oggi si discute.

«La Repubblica riconosce che è interesse sociale la protezione della maternità e dell'infanzia. In particolare le condizioni di lavoro devono consentire più completo adempimento delle funzioni e dei doveri della maternità». L'articolo fu redatto dopo ampia ed appassionata discussione, e non fu il frutto di un compromesso, ma di un accordo pieno e completo.

Dinanzi all'augusta funzione della maternità, tacquero le divisioni di parte e sentimmo tutti che, se la Costituzione deve essere quell'atto fondamentale e solenne per cui si traducono in norme i rapporti fra le esigenze etiche, sociali, economiche e gli ordinamenti giuridici, non potevamo che dar valore di legge ad una rivoluzione già compiuta nella nostra coscienza di donne. Noi sentiamo che la maternità, cioè la nostra funzione naturale, non è una condanna, ma una benedizione e deve essere protetta dalle leggi dello Stato senza che si circoscriva e si limiti il nostro diritto a dare quanto più sappiamo e vogliamo in tutti i campi della vita nazionale e sociale, certe, come siamo, di continuare e completare liberamente la nostra maternità.

Nell'articolo proposto dalla terza Sottocommissione si proponeva: «Istituzioni previdenziali, assistenziali e scolastiche, predisposte o integrate dallo Stato, devono tutelare ogni madre e la vita e lo sviluppo di ogni fanciullo».

Questa parte fu soppressa dalla Commissione di coordinamento. Perciò, insieme a molte altre colleghe, abbiamo chiesto di aggiungere all'articolo in discussione: «ed assicurare alla madre ed al fanciullo una speciale, adeguata protezione».

Pensate alle condizioni nelle quali si svolge la vita della donna madre, che, non da capriccio, ma dallo sviluppo delle forme di produzione è stata tratta fuori della casa.

La onorevole Federici vi ha ampiamente descritto quali pericoli insidino la salute e la vita della donna e quella della sua creatura nei diversi e gravosi lavori extra-domestici, e quanto sia necessario articolare, su norme stabilite dalla presente Costituzione, leggi protettive. Ma la onorevole Federici non ha detto che anche nella casa, in troppe case, la funzione della maternità si svolge contemporaneamente al lavoro ed in condizioni inumane.

Non soltanto nella Sicilia, nell'Italia meridionale e centrale ma anche nelle progredite regioni dell'Italia settentrionale, vi sono case nelle quali le donne svolgono un lavoro senza avere per sé e per i loro bambini una speciale, adeguata protezione. Nessuna assistenza sanitaria viene loro prodigata nel periodo delicato ed importante della maternità, né vi sono nidi, scuole, istituti sanitari per i bimbi, per sorvegliarli ed accoglierli nel tempo in cui la madre è impegnata nel suo lavoro.

Io penso che la Costituzione, assicurando una adeguata protezione alla madre ed al bimbo, avrebbe garantito la difesa alla società tutta intera e si sarebbe data un suggello di nobiltà, includendo la parola più bella e più santa nella quale si compendia la vita, la parola: «Madre».